

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 98

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 28 gennaio 2004)

INDICE

BATTAFARANO ed altri: su un'alluvione abbattutasi in provincia di Taranto (4-05174) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	Pag. 5317	CASTELLANI: sull'azienda Ferro Italia di Cannara (4-05751) (risp. VALDUCCI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	Pag. 5336
BERGAMO ed altri: sull'industria cantieristica navale (4-04374) (risp. TASSONE, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	5320	CHINCARINI: sulla vendita di generi vari da parte dei tabaccaia (4-04752) (risp. VALDUCCI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	5338
BEVILACQUA: sugli orari degli uffici postali in provincia di Vibo Valentia (4-04762) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	5324	COLETTI: sulle elezioni amministrative ad Ortona a Mare (Chieti) (4-04247) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	5340
BEVILACQUA, PELLICINI: sulle candidature alle elezioni dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura (4-02705) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	5326	COMPAGNA: sui tecnici dipendenti di pubbliche amministrazioni (4-00066) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	5341
BONATESTA: sull'aggiudicazione di una gara indetta dal comune di Montefiascone (Viterbo) (4-05229) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	5327	CONSOLO: sulla sezione fallimentare del tribunale di Firenze (4-03851) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	5343
BONFIETTI: sul reato di apologia del nazismo (4-05263) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	5330	COSTA: su nubifragi verificatisi in Puglia (4-05180) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	5318
BUDIN, CREMA: sull'installazione delle antenne per la telefonia mobile (4-05303) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	5332	CREMA: sulla crisi idrica verificatasi nell'estate del 2003 (4-05166) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	5344
CARUSO Luigi: sulla perquisizione della sezione di Trani del Movimento sociale-Fiamma tricolore (4-04037) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	5335	DANIELI Paolo: sulla nomina del commissario del comitato provinciale di Verona della Croce rossa italiana (4-04082) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	5346

DEMASI: su una pubblica selezione indetta dalla ASL SA/2 (4-04270) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) Pag. 5347	GENTILE: sulla scelta dei direttori di gara degli incontri calcistici (4-03667) (risp. PESCANTE, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>) Pag. 5369
DE PAOLI: sul servizio di pronto intervento sul Garda (4-05551) (risp. TASSONE, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>) 5348	LAURO: sull'Istituto mareografico (4-03698) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>) 5371
FABRIS: sulla «legge Bossi-Fini» (4-03483) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>) 5349	MALABARBA: sullo stabilimento IBM di Santa Palomba (4-04600) (risp. GALATI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>) 5376
sulla mobilità ciclo-pedonale (4-05290) (risp. SOSPIRI, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>) 5353	MONTAGNINO: sulla mancata donazione degli organi di un bambino deceduto a Gela (4-04518) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) 5378
sulle procedure per l'ottenimento dei visti tra Italia e Russia (4-05722) (risp. ANTONIONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 5356	OGNIBENE: sulla situazione presso la casa circondariale di San Cataldo (4-05084) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>) 5380
su una consulenza presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (4-05845) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>) 5356	PEDRIZZI: sul traffico di organi (4-05014) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) 5382
FALCIER ed altri: sulle disposizioni relative all'emersione del lavoro nero (4-03441) (risp. MOLGORA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>) 5357	RONCONI: sull'ex Onpi di Foligno (4-04399) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) 5385
FASOLINO: sulla prevenzione del carcinoma mammario (4-04896) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) 5359	SODANO Tommaso: su una collaborazione prestata per il comune di Dinami (Vibo Valentia) (4-04538) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 5386
FILIPPELLI: sulla chiusura in determinati giorni dell'ufficio postale di Badolato Superiore (4-05004) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>) 5362	TOMASSINI: sulla sicurezza degli impianti della ditta alimentare A-27 di Rancio Valcuvia (4-03979) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) 5389
FIRRARELLO: sulla partita di calcio Catania--Siena (4-04713) (risp. PESCANTE, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>) 5363	TURRONI: sulle cariche assunte dal professor Paolo Togni (4-05152) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>) 5391
FLORINO: sul parco dei Camaldoli a Napoli (4-01867) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 5365	VIVIANI: sul corridoio Nord-Sud (4-05784) (risp. SOSPIRI, <i>Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>) 5392
sulla scarcerazione del boss Mario Fabbrocino (4-02629) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>) 5367	

BATTAFARANO, ANGIUS, DI SIENA, GAGLIONE, STANISCI, MARITATI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

lunedì 8 settembre 2003 una gravissima calamità atmosferica ha colpito la provincia di Taranto e in particolare i comuni di Palagiano, Palagianello, Mottola, Castellaneta, Massafra e la borgata di Taranto Lido Azzurro;

l'alluvione che si è abbattuta su questo territorio ha provocato due vittime e ingentissimi danni materiali alle abitazioni, al sistema di comunicazione stradale e ferroviario, alle infrastrutture elettriche e telefoniche e, soprattutto, alle attività agricole e zootecniche;

in questa circostanza sono emerse le gravi inadempienze da parte dell'Amministrazione provinciale di Taranto che in materia di protezione civile, così come recita il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al Capo VIII, art. 108, possiede le funzioni relative: 1) alla attività di previsione e agli interventi di prevenzione dei rischi; 2) alla previsione dei piani provinciali di emergenza; 3) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di Protezione Civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi;

per svolgere le suddette funzioni la Direzione centrale per la finanza locale ha trasferito alla Provincia di Taranto risorse pari a lire 198.545.898 per l'anno 2001 e 98.462,10 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

tali somme non sono state utilizzate dai rispettivi bilanci di previsione della Provincia per le attività vincolate dalla legge ovvero per servizi di Protezione Civile, così come d'altra parte era stato già denunciato nell'interrogazione n. 4-04572, presentata in data 19 maggio 2003,

chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

dichiarare lo stato di calamità naturale nei comuni di Palagiano, Palagianello, Castellaneta, Massafra, Mottola e nella borgata di Taranto Lido Azzurro;

stanziare risorse adeguate per sostenere le attività produttive danneggiate e le popolazioni colpite;

fornire altresì risposte agli interrogativi sollevati nella già citata interrogazione n° 4-04572.

(4-05174)

(18 settembre 2003)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che in tutta la giornata del 9 settembre 2003 la Puglia in generale, ed i Comuni della provincia di Lecce e di Taranto in particolare, sono stati colpiti da violenti ed incessanti nubifragi;

che la violenza del fenomeno è stata tale da causare il blocco di una linea ferroviaria, il blocco di una strada statale, il crollo di tre ponti, diversi fiumi straripati, treni e auto bloccati dal fango;

che purtroppo due persone hanno perso la vita mentre cercavano di salvarsi dalla furia delle acque;

che diversi abitanti salvati dall'intervento dei vigili del fuoco hanno dovuto passare la notte in campi di accoglienza allestiti nei locali di scuole elementari;

che le lesioni al patrimonio pubblico e privato sono incalcolabili;

che l'agricoltura è in ginocchio, essendo andate distrutte le coltivazioni di viti e ortaggi, tanto che la Coldiretti tarantina ha proposto al Comitato di crisi della Protezione Civile di compiere una ricognizione particolareggiata della situazione;

che in alcuni casi danni irrimediabili hanno provocato gravi conseguenze per la produzione futura e per l'equilibrio finanziario delle imprese, privando molte famiglie dell'unica fonte di reddito, con un ulteriore calo dell'occupazione in un territorio già in grave e lunga crisi per scarsi impulsi ed incentivi allo sviluppo dell'agricoltura;

che la situazione drammatica che si è creata di certo avrà pesanti ripercussioni anche per i prossimi anni,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza dichiarando lo stato di calamità naturale ed al tempo stesso programmando ingenti sostegni per gli investimenti futuri.

(4-05180)

(18 settembre 2003)

RISPOSTA. (*) – Il giorno 8 settembre 2003, in provincia di Taranto, si sono verificati violenti nubifragi con numerosi fenomeni di allagamento, dovuti anche ad esondazioni di corsi d'acqua minori e smottamenti del terreno, che hanno provocato gravi danni alla viabilità stradale, ad edifici pubblici e privati, ad infrastrutture ed a terreni agricoli.

Lo stesso giorno il Servizio Veglia- Meteo del Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento di protezione civile aveva emesso un avviso per il verificarsi di avverse condizioni meteorologiche previste dalla serata dell'8 settembre e per le successive 24/36 ore, a causa dell'intensificarsi dei fenomeni alluvionali già in corso nel settore alpino orientale. Inoltre, l'arrivo di una perturbazione atlantica, come comunicato sempre dal Centro summenzionato, avrebbe dato luogo a fenomeni temporaleschi

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

anche in Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna.

Un successivo avviso estese di ulteriori 18 ore le condizioni di tempo perturbato, includendo anche le regioni Marche ed Abruzzo.

Per quanto riguarda la regione Puglia si fa presente che precipitazioni di notevole intensità hanno interessato un'area non molto estesa della provincia di Taranto, con scrosci talora superiori ai 100 mm/h.

Infatti, i valori di pioggia cumulata nelle prime sei ore hanno superato i massimi storici registrati nei comuni di Castellaneta, con valori di 242 mm, Massafra, con 212 mm, e Masseria Chiancarello, con 165 mm.

In conseguenza di ciò, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2003 è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Successivamente, d'intesa con la regione Puglia, è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3324 del 5 novembre 2003, recante «interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto».

Con la predetta ordinanza il Presidente della regione Puglia, nominato Commissario delegato, ha provveduto, anche avvalendosi della collaborazione degli Uffici regionali, degli Enti locali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato, alla realizzazione dei primi interventi urgenti, alla rimozione delle situazioni di pericolo, al superamento dell'emergenza, alla ricognizione dei comuni colpiti, nonché alla stima complessiva dei danni provocati dagli eventi calamitosi.

Inoltre, per assicurare la tempestività degli interventi, sono stati attribuiti al Commissario delegato una serie di poteri in deroga alla normativa vigente, sempre nel pieno rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

La citata ordinanza n. 3324 ha previsto anche l'erogazione di contributi per l'autonoma sistemazione a favore dei nuclei familiari che sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni o, qualora si fosse reso necessario, una diversa sistemazione alloggiativa.

La predetta ordinanza ha stanziato, per l'attuazione degli interventi previsti, una somma pari a circa 10 milioni di euro, a carico del Fondo della protezione civile.

Contributi, a titolo di acconto, per l'esecuzione dei primi interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili colpiti sono stati previsti, dalla già citata ordinanza, per favorire il rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni danneggiate, mentre ulteriori provvidenze sono state stanziate per le attività produttive, agricole e artigianali, per le società sportive, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore.

Infine, per assicurare il rispetto dei termini di scadenza, il Commissario delegato ha, ai sensi dell'articolo 12 dell'ordinanza n. 3324, il compito di predisporre dei cronoprogrammi, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi, che dovranno essere trasmessi al Dipartimento della protezione civile.

Il Commissario delegato dovrà, altresì, comunicare al predetto Dipartimento lo stato di avanzamento dei programmi indicati, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure da adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi previsti dai citati cronoprogrammi.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(23 gennaio 2004)

BERGAMO FORLANI, PASINATO, BETTAMIO, LAURO, CICCANTI, OGNIBENE, RAGNO, CENTARO, MAGNALBÒ, FALCIER, CHINCARINI, GABURRO, SUDANO, SODANO Calogero, MAINARDI.
– *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle attività produttive e della difesa.* – Premesso che:

la cantieristica italiana privata sta attraversando un periodo di crisi senza precedenti a causa delle pesanti azioni di *dumping* da parte dei cantieri del Far East e, in particolare, della Corea. Da dicembre 2000, data di scadenza della legge nazionale di sostegno del settore, ad oggi i cantieri nazionali privati non hanno acquisito nuovi ordini, né esistono concrete prospettive di nuove acquisizioni;

oltre al pesante *dumping* della Corea, passato e presente, vanno segnalate, nel recente passato, anche le iniziative di alcuni paesi europei, nella fattispecie Spagna, Francia e Germania, che hanno concesso agli armatori nazionali, in maniera surrettizia, aiuti e sostegni ben al di fuori delle misure autorizzate dagli Organismi Comunitari, al contrario dell'assoluto rigore applicato nel nostro Paese;

dall'adozione delle politiche di *dumping* di cui sopra l'industria cantieristica navale italiana ha subito gravissimi danni che hanno portato alla scomparsa di numerosi cantieri storici come Inma-La Spezia, Orlando-Livorno, Sec-Viareggio, Castracani-Ancona, Toffolo-Venezia, Lucchese-Venezia, Ferbex-Napoli, Rodriguez-Messina, mentre altri hanno dovuto trasformarsi, ridimensionando pesantemente gli organici. Quei cantieri che con grande difficoltà ancora sopravvivono dal 31 dicembre 2003 saranno senza nuove commesse;

una soluzione, almeno parziale, per superare questo drammatico momento potrebbe essere rappresentata dall'assegnazione di commesse dalla Marina Militare e dal settore militare in generale, che stanno realizzando importanti investimenti per il rinnovamento e l'ammodernamento della flotta;

i Cantieri navali privati sono in grado di soddisfare, individualmente o a livello consortile, le esigenze di rinnovamento e di ammodernamento della flotta della Marina Militare italiana, garantendo elevati *standard* di qualità, affidabilità, rispetto dei termini di consegna e condizioni economiche concorrenziali,

si chiede di sapere:

quali azioni si intenda intraprendere al fine di evitare una crisi gravissima che colpirebbe il settore della cantieristica privata nazionale e per salvaguardare un patrimonio industriale di alta tecnologia, destinato altrimenti a scomparire, con danni gravissimi per l'occupazione e per l'economia in generale;

se non si ritenga, altresì, opportuno adottare misure che pongano fine al monopolio di fatto, non giustificato né da ragioni economiche né da ragioni tecniche, della Fincantieri per quanto riguarda le commesse militari di unità di più piccole dimensioni, di navi ausiliarie o appoggio e di mezzi speciali e dare così spazio al settore della cantieristica privata altrettanto in grado di far fronte alle richieste in maniera efficiente ed efficace.
(4-04374)

(15 aprile 2003)

RISPOSTA. – Si fa presente che questo Ministero è consapevole della situazione di crisi che sta attraversando il settore cantieristico, in un contesto caratterizzato da un forte squilibrio fra domanda ed offerta (con una sovracapacità di produzione pari a circa il 20 - 25%) e dal conclamato *dumping* esercitato dai cantieri della Corea del Sud che, nel corso degli anni '90, hanno quadruplicato la propria capacità produttiva sfiorando gli 8 milioni di tonnellate di stazza lorda compensata.

Il rafforzamento dell'euro sul dollaro statunitense negli ultimi 12 mesi ha, fra l'altro, portato ad un ulteriore svantaggio competitivo.

L'analisi delle quote di mercato per paese costruttore, a fronte di un incremento degli ordinativi nei primi 8 mesi del 2003 rispetto a quelli dell'intero 2002, conferma la prepotente affermazione della cantieristica coreana (con il 53% del mercato) a discapito di tutte le altre, fatta eccezione di quella cinese che guadagna 2 punti percentuali.

La cantieristica europea, dal canto suo, vede dimezzarsi la propria quota di mercato scendendo al minimo storico del 5%.

L'aggravarsi della situazione del mercato, come peraltro si evince dalla stessa interrogazione, ha fatto emergere lo stato di precarietà e le situazioni di crisi aziendale in cui si trovano numerosi cantieri europei e nazionali che, nell'ultimo periodo, hanno denunciato situazioni finanziarie compromesse, ridimensionamenti, conversioni ad altre attività o sono entrati in fallimento, facendo prevedere per la fine del 2003 una riduzione complessiva di oltre il 30% del livello occupazionale del settore.

Per quanto riguarda la cantieristica italiana, in essa sono presenti tutti gli elementi di crisi propri della condizione europea, che hanno portato negli ultimi anni alla scomparsa di numerosi cantieri storici, ma anche talune note positive, come la produzione di navi da crociera e di traghetti di vario tipo: una realtà industriale ad elevato contenuto tecnologico in posizione di *leadership* mondiale. Tuttavia i modesti ordinativi di navi da trasporto non «passeggeri» lasciano intravedere per il 2004, per la maggior parte dei cantieri, vuoti di lavoro via via crescenti.

A tale riguardo, va segnalato che la politica industriale in materia di interventi di sostegno al settore cantieristico è essenzialmente di competenza degli organi dell'Unione europea, nell'ambito dei quali vengono assunte tutte le decisioni volte a fronteggiare le problematiche che interessano l'industria navalmeccanica.

È in ragione di tale condizione che la cantieristica navale è stata oggetto, anche in passato, di specifici provvedimenti comunitari intesi a salvaguardare la cantieristica europea dalla concorrenza sleale dei paesi asiatici e di altri paesi emergenti, attraverso la previsione di misure di sostegno al settore, miranti a conservare un livello di competitività adeguato alle sfide del mercato stesso ed ai bisogni dell'economia marittima comunitaria.

Falliti tutti i tentativi posti in essere dalla Comunità europea in sede internazionale per ristabilire le normali condizioni di concorrenza, a causa di una forte pretestuosità delle argomentazioni coreane in difesa della propria politica settoriale, il Governo italiano ha attivamente operato nell'ambito delle istituzioni comunitarie per sollecitare provvedimenti più immediati ed incisivi per la salvaguardia del settore.

Il Consiglio dei ministri dell'Unione europea ha, nel corso del 2002, approvato la proposta della Commissione europea per l'adozione del meccanismo di difesa di natura straordinaria, che ha per oggetto le navi maggiormente colpite dall'aggressività commerciale delle imprese della Corea del Sud (reg. n 1177/2002).

In quell'ambito la delegazione italiana non ha mancato di evidenziare la necessità di rafforzare il predetto meccanismo nonché di includere in esso anche tipologie navali di maggiore interesse per la cantieristica italiana.

I costruttori navali dell'Unione europea, tramite la loro associazione di categoria (CESA), in unanime condivisione di intenti, nel corso del 2003 hanno elaborato e presentato alla Commissione europea il documento Leader SHIP 2015 in cui vengono prospettate alla Commissione le azioni da intraprendere nel medio - lungo termine, a livello industriale e comunitario, per salvaguardare la cantieristica europea e il ruolo che essa occupa nell'economia marittima dell'Unione.

L'Amministrazione ha, pertanto, fatto fronte a due ordini di problemi, l'uno di natura comunitaria, contrapponendosi alla politica seguita negli ultimi anni dalla Commissione europea, e l'altro di ordine interno, dando corso fino ad oggi a tutti gli interventi previsti dalla legislazione nazionale di settore, con l'utilizzo di tutte le risorse disponibili.

Sotto il profilo comunitario, nel luglio 2003 questo Dicastero, d'intesa con il Ministero delle attività produttive, ha rappresentato al commissario Monti l'insoddisfazione del Governo italiano nei confronti dell'ultima proposta presentata (quella di affidare esclusivamente all'Esecutivo comunitario ogni potere in merito alla disciplina degli aiuti di Stato alla cantieristica), invitandolo a voler soprassedere all'azione intrapresa onde consentire un serio dibattito in sede di Consiglio sulla tematica relativa alle sorti di un'industria così importante per l'Europa o, per lo meno,

per taluni dei principali Stati membri, alla luce dei recenti sviluppi del mercato e dell'avvio dell'iniziativa LeaderSHIP 2015 che, come già evidenziato, vede impegnata l'intera cantieristica europea tramite la sua associazione di categoria (CESA) e la Commissione stessa.

Sotto il profilo interno va però ricordato che le note esigenze di contenimento della spesa pubblica che il Governo ha dovuto affrontare non hanno consentito finora di dare applicazione nel nostro Paese al regolamento n. 1177/2002, ed hanno altresì impedito di procedere al rifinanziamento delle leggi di settore per il sostegno delle iniziative residuali e di prevedere nuove misure di sostegno al credito navale che, peraltro, al momento non risulterebbero particolarmente efficaci tenuto conto dell'attuale livello dei tassi di interesse.

Per quanto attiene, infine, l'assegnazione di commesse della Marina Militare e del settore militare in generale alla cantieristica cosiddetta «medio-minore», si fa rilevare che la questione riguarda quale unico soggetto competente il Ministero della difesa, che procede all'assegnazione delle commesse con procedure di evidenza pubblica.

La società Fincantieri, per quanto noto a questo Dicastero, opera dal 1984 nel settore navale militare, con una struttura dedicata (Direzioni Navi Militari), avvalendosi attualmente dei due siti produttivi di Riva Trigoso e di Muggiano ad attività integrata, che occupano una forza lavoro di circa 2400 unità, e orientando la propria produzione verso navi maggiori (oltre i 50 metri) e speciali (sommersibili), svolgendo direttamente le attività di progettazione e di ricerca applicata alle tecnologie avanzate delle moderne navi militari.

È, su tale base, da presumere che il tipo di specializzazione produttiva e la dimensione delle relative strutture impiantistiche, proporzionate al fabbisogno di rinnovo del naviglio militare, siano alcuni dei motivi determinanti delle scelte della Marina Militare italiana.

Tra l'altro, per le tipologie di naviglio di minori dimensioni, la Marina Militare ed i Corpi dello Stato che operano per mare si sono avvalsi e si avvalgono tuttora anche di cantieri del comparto cosiddetto «medio-minore» (per la costruzione, ad esempio, di motovedette, di pattugliatori, di navi appoggio fari, di cisterne per acqua, di cacciamine, di navi idrografiche, ecc).

Il carico di lavoro acquisito dalla Fincantieri in conseguenza del rinnovo ed ammodernamento della flotta militare dovrebbe consentire la saturazione della capacità produttiva dei due siti produttivi per buona parte del 2004, lasciando fin d'ora intravedere un vuoto di lavoro progressivamente crescente a partire dal prossimo anno. Ciò renderà necessaria ed urgente l'acquisizione di nuove commesse, al fine di salvaguardare il livello occupazionale, operando in un comparto ove la competizione si presenta sempre più difficile per i nuovi paesi autoproduttori sia per la disponibilità

di naviglio di seconda mano sia, infine, per il supporto politico di cui godono i principali concorrenti.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(21 gennaio 2004)

BEVILACQUA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che gli Uffici postali di Triparni, frazione del comune di Vibo Valentia, e di Pannaconi, frazione del comune di Cessaniti, sono aperti il primo per tre giorni a settimana e il secondo solo due giorni, e tra l'altro senza un calendario fisso;

che tale situazione, in entrambi i casi, penalizza fortemente gli utenti del territorio, creando notevoli disagi soprattutto agli anziani, costretti ad estenuanti file in occasione dei pagamenti delle pensioni e qualche volta anche ad inutili spostamenti;

che in particolare la situazione problematica dell'ufficio postale della frazione di Triparni coinvolge anche tanti cittadini di Vibo che utilizzano questo ufficio, poiché la sede centrale ed una sola succursale non riescono a soddisfare in tempi ragionevoli le richieste giornaliere degli utenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali iniziative intenda assumere nei confronti di Poste Italiane affinché sia garantito un servizio efficiente ed attento non solo alle esigenze delle Poste ma soprattutto alle necessità ed ai bisogni degli utenti nelle località suddette;

se non intenda intervenire al fine di sollecitare all'ente Poste un più razionale utilizzo del personale.

(4-04762)

(18 giugno 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. – interessata in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante – ha riferito che anche nell'ambito delle iniziative adottate al fine di riorganizzare le proprie strutture operative nel periodo estivo è rimasto fermo l'impegno di garantire, nel territorio di ciascun comune, l'apertura giornaliera di almeno un ufficio postale.

I provvedimenti di riduzione dell'orario di apertura al pubblico hanno, infatti, riguardato uffici che, in considerazione della vicinanza

con altri uffici postali, è stata ritenuta non particolarmente pregiudizievole per l'utenza.

Le chiusure che l'azienda ha attuato, pertanto, sempre di durata limitata, non hanno intaccato l'estensione, la capillarità e la funzionalità generale della rete operativa, in quanto è stata posta la massima attenzione alle specifiche realtà locali, effettuando interventi circoscritti ai soli uffici che presentano scarsi volumi di traffico durante tutto l'anno e che, già nel passato, avevano fatto registrare un significativo calo degli stessi nel periodo estivo.

Anche in tali casi, comunque, è stata garantita l'apertura nei giorni di pagamento delle pensioni, nonché il regolare svolgimento del servizio di recapito della corrispondenza.

Ciò premesso, per quanto riguarda la situazione della zona di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame, la società Poste, nel far presente che nel comune di Vibo Valentia sono attivi, oltre all'ufficio di Triparni, altri sette uffici, e precisamente Longobardi, Piscopio, Porto Salvo (attivo con orario normale di apertura e distante poco più di 2 km da Triparni), Vena Superiore, Vibo Valentia Razza (operante con doppio turno), Vibo Valentia 1 e Vibo Valentia Marina, ha precisato che il suddetto ufficio di Triparni nel periodo estivo è stato aperto a giorni alterni (lunedì, mercoledì e venerdì) con orario 8,00/13,30.

Per quanto attiene invece, all'ufficio postale di Pannaconi, Poste italiane ha comunicato che l'ufficio in parola fino al 7 aprile 2003 è stato attivo per quattro giorni a settimana (lunedì, mercoledì, giovedì e sabato); successivamente a tale data, in considerazione degli scarsi volumi di traffico (mediamente 22 operazioni giornaliere) fatti registrare dall'ufficio stesso, è stato posto in essere un intervento definitivo di razionalizzazione consistente nell'apertura a giorni alterni (martedì, mercoledì e venerdì).

Nel periodo 3 giugno/30 settembre, in cui i volumi di traffico, già esigui, subiscono un'ulteriore contrazione, l'ufficio è stato aperto solo in alcune giornate, preventivamente comunicate alla clientela mediante l'affissione di appositi cartelli.

A completamento di informazione la società Poste ha significato che il comune di Cessaniti è servito da altri due uffici postali, ovvero Cessaniti - che non ha subito interventi di razionalizzazione estiva - e quello di San Cono, che durante tutto l'anno è aperto di solito nei giorni di lunedì e giovedì e che, nel periodo 3 giugno/30 settembre, è stato attivo secondo un apposito calendario.

In merito alle suddette misure, tuttavia, questo Ministero - quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale che ha fra i suoi compiti quello di verificare la qualità del servizio universale erogato dalla società Poste - nel prendere atto degli sforzi attuati da Poste italiane al fine di equilibrare la gestione economico-finanziaria aziendale e di garantire al personale il diritto alle ferie, ha richiamato l'attenzione dei vertici societari sugli impegni derivanti dall'espletamento del servizio universale. Pur riconoscendo l'autonomia aziendale in materia di organizzazione del servizio ha ribadito, inoltre, la necessità che la società Poste faccia

preventivamente conoscere le linee guida ed i criteri di massima seguiti a livello nazionale in merito alle iniziative che la medesima società intenderà, nel futuro, adottare.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(14 gennaio 2004)

BEVILACQUA, PELLICINI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che la legge 12 aprile 1990, n. 74, reca «Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura»;

che l'articolo 5, comma 1, recante la sostituzione del primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1985, n. 655, stabilisce che «i componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: due tra i magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità e diciotto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito»;

che il dottor Vladimiro Di Nunzio ha presentato la propria candidatura alle recenti elezioni dei membri togati del CSM in veste di consigliere di Cassazione;

che da notizie assunte risulta agli scriventi che con sentenza del 1° dicembre 1999 il TAR del Lazio ha annullato la nomina a consigliere di Cassazione del dottor Di Nunzio;

che, pertanto, al momento della chiusura delle candidature, avvenuta in data 16 maggio 2002, la sentenza predetta, sebbene non ancora passata in giudicato, era già esecutiva,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali risultino essere i motivi per i quali l'Ufficio elettorale abbia ammesso la candidatura di cui in premessa alla competizione elettorale per la nomina dei membri togati del CSM, nonostante risultasse già emessa la sentenza citata;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, per tutelare il corretto svolgimento della elezione e la corretta procedura volta alla composizione del CSM.

(4-02705)

(18 luglio 2002)

RISPOSTA. – Si comunica che i motivi che indussero il Consiglio Superiore della Magistratura a ritenere il dottor De Nunzio eleggibile in «quota Cassazione» alla carica di componente togato del Consiglio stesso, nonostante l'esito del giudizio amministrativo di primo grado – definito con sentenza in data 1° dicembre 1999 del Tar del Lazio – di annulla-

mento del provvedimento di nomina del medesimo all'ufficio di consigliere di Corte di Cassazione, furono essenzialmente tre:

1) la considerazione che la sentenza del T.A.R. del Lazio, non ancora passata in giudicato, non poteva ritenersi *ex se* direttamente produttiva di effetti giuridici, dunque dell'effetto di privare il dottor De Nunzio delle funzioni di legittimità, posto che detto effetto si sarebbe potuto produrre soltanto a seguito di un ulteriore intervento del Consiglio, attraverso il quale addivenire alla rinnovazione della procedura (ed alla riconsiderazione dei punteggi dei concorrenti);

2) il convincimento che l'ineleggibilità può derivare soltanto da decisioni connotate dal carattere della stabilità e della definitività (e dunque non già da una sentenza non passata in giudicato), tenuto anche conto del fatto che l'eventuale esclusione del candidato De Nunzio dalla competizione elettorale per il rinnovo della componente togata del C.S.M. avrebbe, invero, alterato il principio della libera e corretta concorrenza elettorale;

3) la constatazione che, comunque, al momento della presentazione della sua candidatura e della successiva elezione, il dottor De Nunzio svolgeva, effettivamente, funzioni di legittimità, e tanto doveva ritenersi sufficiente a far ritenere soddisfatta la condizione di eleggibilità stabilita dalla legge, che richiede, per l'appunto, «l'esercizio effettivo delle funzioni di legittimità».

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(20 gennaio 2004)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che consta all'interrogante che:

il giorno 5 settembre 2003, alle ore 11.30, si è proceduto alla aggiudicazione provvisoria della gara indetta dal Comune di Montefiascone, in provincia di Viterbo, per la scelta del socio privato di minoranza (49% del capitale sociale) per la gestione dei servizi socio-assistenziali e sanitari presso la casa di riposo Villa Serena;

nelle modalità di presentazione dell'offerta erano previste: una prima busta contenente i documenti; una seconda busta contenente il «progetto tecnico», una terza busta contenente l'«offerta economica»;

prima della data stabilita per l'apertura delle buste il Comune di Montefiascone ha provveduto alla nomina della Commissione di gara, composta da tre membri, ed altresì alla nomina di una Commissione tecnica, composta sempre da tre membri;

l'individuazione del socio privato, che avrebbe sottoscritto la quota di minoranza di «Villa Serena Srl», doveva avvenire in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata ai sensi dell'art. 23, 1° comma, lettera *b*) del decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995;

a partire dal 15 settembre 2003, e sino alla formale costituzione della società mista «Villa Serena Srl», il socio privato risultato aggiudicatore dovrà gestire direttamente alcuni servizi con almeno tutto il personale dipendente del Comune. Tale personale sarà poi assorbito nella società «Villa Serena Srl» una volta costituita, come previsto dall'art. 7 del Contratto di servizio;

il contenuto economico della convenzione intercorrente tra il Comune di Montefiascone e «Villa Serena Srl», nonché il contenuto economico della convenzione tra lo stesso Comune ed il socio privato per la gestione provvisoria, è previsto siano determinati da quanto stabilito in offerta dal concorrente selezionato;

oltre alla Giomi Spa ha partecipato alla gara una Associazione temporanea di imprese (ATI), formata da cinque società cooperative con Osa quale capogruppo: società «Lob», Residenza Montebuono, Società «Gli Annali» e Prontosalute Srl, tutte con sede in Roma;

aperte le buste dei documenti, vi sono stati problemi per la data di nascita riportata sul certificato della Camera di Commercio del legale rappresentante della Capogruppo dell'ATI, e la Commissione ha ritenuto di superare il problema con un accertamento d'ufficio. Non è stato possibile capire se i requisiti accertati si riferissero alla titolarità di convenzionamenti con il SSN di case di cura o, invece, la gestione di reparti (interpretazione discutibile) da parte dell'OSA, che deve possedere almeno il 60% dei seguenti requisiti:

dichiarazione concernente il fatturato globale realizzato nel triennio 2000, 2001 e 2002 non inferiore a euro 7.000.000,00 all'anno, I.V.A. esclusa;

dichiarazione concernente il fatturato relativo a servizi sociosanitari e assistenziali realizzati nel triennio 2000, 2001 e 2002 non inferiore ad euro 2.000.000,00 all'anno, I.V.A. esclusa, e documentazione comprovante la gestione di strutture con almeno 170 posti letto, di cui almeno il 50% di tipo RSA.

il giorno 6 settembre 2003 si è preceduto all'aggiudicazione, e il Presidente (segretario del Comune) ha proposto di aprire l'offerta economica (busta 3), mentre la busta della Giomi è stata aperta ma non estratta l'offerta in quanto, secondo il rappresentante dell'ATI, era necessario aprire la busta contenente le valutazioni della Commissione tecnica, dato che qualcuno avrebbe potuto essere escluso per non aver ottenuto la metà più uno dei punteggi assegnati, come dal punto 7 del capitolato;

per la proposta relativa alla fase provvisoria, la Giomi ha ottenuto 5 punti (doveva ottenerne almeno 6 su 10, perché nel capitolato era previsto che sarebbero state ritenute idonee e quindi ammesse all'aggiudicazione solo quelle imprese che avessero ottenuto un voto pari almeno alla metà più uno dei punti possibili per ogni singolo parametro) ed è stata esclusa;

la motivazione è stata che l'offerta dell'ATI sulla gestione nella fase provvisoria prevede l'assorbimento delle perdite e che la Giomi, invece, avrebbe gravato sulle finanze comunali, che non avrebbero potuto

sopportare siffatto disavanzo, stimato per tre mesi in 250.000 euro circa. Tale motivazione appare all'interrogante strumentale per i seguenti motivi:

in realtà, la Giomi non intendeva gravare il Comune del disavanzo e, pertanto, il Comune non aveva alcun obbligo di riportare tale ulteriore perdita nel bilancio comunale (motivazione utilizzata per attribuire alla Giomi un punteggio insufficiente per partecipare al prosieguo della gara). La perdita, infatti, sarebbe stata presa in carico dalla società mista costituenda e poi ripianata attraverso il progetto gestionale elaborato dalla Giomi Spa;

la Giomi Spa ha riportato nel suo progetto tecnico gestionale tale disavanzo e dimostrato che lo avrebbe abbattuto (senza gravami da riportare in bilancio comunale) già dopo il primo anno, riducendolo a 82.465,50 euro, realizzando poi nel secondo anno, ovvero il 2005 (compreso l'assorbimento di tutto il disavanzo), un avanzo di amministrazione di 176.003,00 euro, portando la società mista, pur prevedendo massicci investimenti per migliorare il *comfort* della struttura, ad un avanzo di almeno 217.812 euro dal 2006 in poi. Si aggiungano a tali cifre i ricavi per il Comune derivanti dal fitto mensile;

l'offerta economica dell'ATI è stata di 2000 euro al mese per 9 anni, ovvero 270.000 euro per 18 anni, 540.000 + 10% su MOL (margine operativo lordo) oggi non qualificabile;

l'offerta economica della Giomi Spa è stata invece di 20.000 euro al mese per 9 anni, 2.160.000 euro, per 18 anni, euro 4.320.000;

l'offerta di avviamento (a fondo perduto) dell'ATI è stata di 100.000 euro, quella di Giomi Spa è stata di 50.000 euro;

riepilogando l'offerta dell'ATI è riassumibile nei seguenti termini: fitto + avviamento per 18 anni = euro 640.000, quella della Giomi spa, invece: fitto + avviamento per 18 anni = euro 4.370.000;

è evidente che la Giomi Spa avrebbe versato nelle casse del Comune di Montefiascone una differenza in più pari a 3.730.000 euro;

se la Giomi Spa fosse stata ammessa avrebbe, a giudizio dell'interrogante, sicuramente vinto la gara, fermo restando i punteggi della Commissione tecnica, in virtù di quanto sopra detto. In realtà non è stata valutata l'offerta economica suddetta, in quanto non è stata aperta la relativa busta,

l'interrogante chiede di sapere in che modo il Governo intenda intervenire per recuperare il danno erariale riportato dal Comune di Montefiascone, e se non intenda disporre un accertamento tecnico-amministrativo per valutare la validità della gara e la eventuale responsabilità per il succitato danno erariale.

(4-05229)

(23 settembre 2003)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito alle vicende relative all'aggiudicazione, presso il comune di Montefiascone (Viterbo), della gara per la scelta del socio privato di minoranza per la gestione dei servizi socio-assistenziali e sanitari, attraverso la costituzione della società mista «Villa Serena s.r.l.», si rappresenta, innanzitutto, che la normativa vigente non consente a questa Amministrazione l'esercizio di forme di controllo sugli atti degli enti locali. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione», infatti, ha esteso l'autonomia e la capacità di autodeterminazione degli enti locali, abolendo peraltro il controllo preventivo di legittimità prima esercitato dal Comitato regionale di controllo.

In ogni caso, laddove a seguito di atti od omissioni si ravvisi l'insorgere di un danno patrimoniale ingiusto nei confronti di una pubblica amministrazione, le eventuali responsabilità sono accertate, secondo la normativa vigente, dalla Corte dei Conti a seguito di procedure d'ufficio od in relazione a circostanziate denunce.

Si segnala tuttavia, che la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», allo scopo di chiarire i dubbi interpretativi conseguenti alla riforma prevista dalla sopra menzionata legge costituzionale n. 3 del 2001, prevede all'articolo 7, comma 7, che la Corte dei Conti, ai fini del coordinamento con la finanza pubblica, verifichi il rispetto degli equilibri di bilancio degli enti locali e che, secondo i principi del controllo successivo sulla gestione, verifichi, tra gli altri, la sana gestione finanziaria ed il funzionamento del controllo interno degli enti locali.

In relazione a quanto sopra esposto non si ritiene che questa Amministrazione sia legittimata ad intervenire nei sensi auspicati dall'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(15 gennaio 2004)

BONFIETTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Considerato che consta all'interrogante che:

il programma «Kontraste» della rete televisiva tedesca A.R.D ha denunciato che nelle aeree di servizio e ristoro lungo le strade di grande comunicazione che congiungono il nostro Paese a Germania e Austria verrebbero poste in vendita bottiglie di vino con etichette che sarebbero aperta esaltazione del regime nazista, anche nelle sue forme più odiose, come le imprese delle SS;

tali vendite, oltre ad offendere le coscienze di ogni democratico, nei fatti andrebbero ad incrementare un commercio clandestino in Paesi, appunto Germania e Austria, dove l'apologia del nazismo è severamente condannata per legge con pene di reclusione molto severe;

in seguito alla trasmissione si è registrata una protesta del ministro della giustizia tedesco, Brigitte Zypries, ed hanno chiesto un intervento il Consiglio Centrale degli Ebrei tedeschi e la European Jewish Congress,

l'interrogante chiede di sapere se e quali iniziative concrete siano state intraprese per fermare questo traffico, che offende i valori fondamentali della nostra Carta costituzionale e i sentimenti profondi dell'Europa democratica risorta dalla sconfitta del nazifascismo.

(4-05263)

(24 settembre 2003)

RISPOSTA. – Per quanto riguarda la legislazione attualmente in vigore nel nostro Paese, si ricorda che il combinato disposto dell'articolo XII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione con gli articoli 1 e 4 della legge n. 645 del 1952 (cosiddetta «legge Scelba» sulla ricostituzione del partito fascista) permette la repressione di condotte quali la propaganda razzista, ovvero l'esaltazione «(...) di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito (fascista)», «manifestazioni esteriori di carattere fascista» o la pubblica esaltazione di «esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, le sue finalità antidemocratiche»; la pena è maggiore se «il fatto riguarda idee o metodi razzisti». Ma tanto in base alla legge n. 645 del 1952 sopra citata, quanto in base alla legge n. 654 del 1975 sull'eliminazione della discriminazione razziale (così come modificata dal decreto-legge n. 122 del 1993, cosiddetta «legge Mancino»), le condotte di apologia possono essere considerate punibili purché si traducano in un'acritica esaltazione e/o propaganda di idee razziste o discriminatorie.

Sulla base della documentazione già presente presso la competente Direzione generale di questo Ministero e da alcune ricerche effettuate, risulta inoltre che la produzione vinicola della ditta italiana citata nell'interrogazione in oggetto si caratterizza per la produzione della cosiddetta serie storica, le cui etichette ricordano la vita di personaggi celebri della storia politica italiana e mondiale, tra cui, oltre ad Adolf Hitler, anche Benito Mussolini, Che Guevara, Napoleone, la Principessa Sissi, eccetera.

Al di là di ogni giudizio estetico o di sensibilità politica, non sembra che tale attività possa assumere rilevanza sotto il profilo penalistico secondo la normativa attualmente vigente nell'ordinamento italiano.

Nel caso in esame, infatti, atteso che le etichette non recano altro che l'effigie del personaggio famoso, la diffusione delle bottiglie non è accompagnata da alcun segno di approvazione o propaganda per le idee o le gesta del personaggio ritratto.

In ogni caso, si segnala che il Lunardelli – titolare della ditta suddetta – è stato già sottoposto a indagini per l'attività in questione, con riferimento alla diffusione delle bottiglie di vino in Italia, sia dalla Procura della Repubblica di Bolzano nel 1995 che dalla Procura della Repubblica

di Udine nel 2003, ma che in entrambi i casi i procedimenti si sono conclusi con l'archiviazione per insussistenza del reato.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(20 gennaio 2004)

BUDIN, CREMA. – *Ai Ministri delle comunicazioni, della salute e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

il decreto legislativo n. 198 del 2002 (cosiddetto «decreto Gasparri») che disciplina la collocazione delle antenne e delle stazioni radio-base per la telefonia mobile, consente ai gestori della telefonia mobile di installare liberamente le antenne su tutto il territorio nazionale;

tale decreto legislativo, nel sottrarre le competenze attribuite ai comuni dalla legge-quadro in materia, n. 36 del 2001, contrasta con il dettato del nuovo ordinamento costituzionale, che attribuisce agli enti locali la regolamentazione di merito, non annoverando tale materia tra quelle di competenza legislativa statale, e consente di fatto ai gestori di telecomunicazioni di procedere senza regole e senza impedimenti di sorta;

tale decreto, infatti, sottrae a regioni e comuni il ruolo di prevenzione ambientale e sanitaria, di pianificazione e controllo urbanistico e lede le libertà civili di espressione di dissenso da parte dei cittadini, singoli o associati, previste dalla Costituzione, in quanto consente allo stesso operatore incaricato del servizio, al fine di accelerare l'installazione delle infrastrutture, «di agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture» (articolo 10, comma 1);

nel fare ciò il decreto legislativo n. 198 del 2002 svolge un'opera di mera facilitazione all'installazione delle antenne e delle stazioni radio-base per la telefonia mobile per garantire alle compagnie di telefonia mobile procedure più snelle e veloci per la loro installazione;

l'attuale grado di diffusione delle antenne sul territorio richiederebbe invece una modalità di «governo» del fenomeno capace di assicurare da un lato un giusto equilibrio tra le esigenze di funzionalità della rete telefonica da un lato e, dall'altro, le esigenze di salvaguardia della salute dei cittadini e quelle di assetto ambientale;

contro questo provvedimento sono insorti numerosi comuni, e diverse regioni hanno presentato ricorso alla Corte costituzionale per difendere le competenze di pianificazione territoriale, urbanistiche e ambientali degli enti locali;

la questione dell'inquinamento da elettrosmog, derivante dal proliferare di antenne di ogni genere, ha assunto dimensioni rilevanti su tutto il territorio nazionale;

le attuali norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici prescrivono il divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni in corrispondenza di aree sensibili: edifici scola-

stici, ospedali, parchi giochi, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, carceri, oratori, orfanotrofi e strutture similari che ospitano soggetti minorenni particolarmente esposti a rischi derivanti da elettroinquinamento;

questa situazione determina un diffuso senso di insicurezza tra i cittadini, rafforzato dall'assenza di competenze in capo alle istituzioni locali a loro più vicine,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano indispensabile adottare iniziative volte a modificare il decreto legislativo n. 198/2002, al fine di accogliere le indicazioni e i suggerimenti avanzati da comuni, regioni e associazioni ambientaliste e di consumatori, introducendo adeguati limiti precauzionali di tutela della salute, bloccando le installazioni selvagge di nuove antenne attualmente in atto su tutto il territorio.

(4-05303)

(30 settembre 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che, come noto, il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 98, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 303 depositata il 1° ottobre 2003.

Tale decisione non ha creato, tuttavia, vuoti normativi, e le attività di realizzazione di impianti per le telecomunicazioni potranno proseguire nel rispetto dell'ambiente, della salute e dello sviluppo: infatti il decreto citato è stato parzialmente trasfuso nel nuovo codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 (vedasi in particolare gli articoli da 86 a 94).

Le richiamate disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche non sottraggono alcuna competenza alle Regioni né alcuna prerogativa dei Comuni in materia di pianificazione del territorio o di ordinamento degli enti locali, in quanto intervengono sulle fasi procedurali relative al rilascio delle autorizzazioni con l'obiettivo, comune ad altri settori dell'ordinamento, di semplificazione e snellimento amministrativo.

In conseguenza di detta semplificazione dell'azione amministrativa, gli enti locali, ai sensi dell'articolo 87 del codice, sono i titolari di ogni potere decisorio in ordine al rilascio o al diniego delle autorizzazioni alla installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, previo accertamento, da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della stessa legge n. 36/01 e relativi provvedimenti di attuazione.

Pertanto, l'intera procedura autorizzatoria è preordinata al rigoroso rispetto dei limiti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di

attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

In base al citato articolo 87 del codice l'istanza di autorizzazione deve essere presentata al competente ufficio dell'ente locale ed inoltrata contestualmente all'organismo competente, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. I citati organismi competenti, inoltre, devono monitorare continuamente tutti gli impianti, affinché, ai sensi della normativa vigente, non vengano superati: i limiti di esposizione (20 volt/metro), i valori di attenzione (6 volt/metro all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili, esclusi i lastrici solari) nonché gli obiettivi di qualità nelle aree intensamente frequentate (6 volt/metro).

La domanda deve essere redatta conformemente ai modelli allegati al codice, corredata - oltre che della documentazione atta a comprovare il rispetto dei citati limiti di esposizione - dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità anche della descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto e delle aree e terreni circostanti.

Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt, si può procedere, in base al comma 3 dell'articolo 87, con una denuncia di inizio attività che consente l'installazione, fermo restando il rispetto dei ripetuti limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.

Va sottolineato che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315 (Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica), i procedimenti di rilascio di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica iniziati ai sensi del citato decreto legislativo n. 198/02, ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303/2003, sono disciplinati dal Codice delle comunicazioni elettroniche. I termini procedurali, ferma restando la loro decorrenza dalla data di entrata di presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività, sono computati ai sensi degli articoli 87 e 88 del medesimo codice.

Infine il termine di novanta giorni di cui al comma 9 del suindicato articolo 87 è da intendersi come tempo massimo per la pubblica amministrazione per comunicare, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, un provvedimento di diniego. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal comma 9 medesimo.

In conclusione, come il decreto legislativo n. 198/02 prima, il codice delle comunicazioni elettroniche ora, senza intervenire nel merito delle

competenze comunali connesse all'esercizio delle funzioni previste in materia dall'attuale normativa, si limita a prevedere fattispecie nelle quali i Comuni, nell'ambito dell'autonoma programmazione e pianificazione territoriale, possono disporre di forme procedurali semplificate ed, in definitiva, di strumenti più duttili nell'esercizio dell'attività amministrativa nonché di più efficaci modalità di controllo.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(14 gennaio 2004)

CARUSO Luigi. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso:

che, nella notte tra martedì e mercoledì 5 marzo 2003, su disposizione del Sostituto Procuratore del tribunale di Trani, dott. Maralfa, uomini delle Forze dell'ordine hanno perquisito la Sezione del Movimento Sociale-Fiamma Tricolore di Trani, prelevando il Segretario sig. Mario Savona;

che gli stessi uomini perquisivano anche la Sezione del Movimento Sociale – Fiamma Tricolore di Barletta, prelevando uno dei Dirigenti locali con le medesime modalità;

che gli stessi agenti hanno tentato la perquisizione anche della Federazione di Lecce dello stesso Movimento Politico, ma sono stati respinti, perché privi del relativo mandato;

rilevato come tutto questo sia avvenuto a causa dell'affissione in Barletta di un manifesto che in data 27 gennaio onorava i missini caduti riportando alcuni brani di una canzone di De Angelis,

si chiede di conoscere se in questo Paese, pur nel rispetto della legalità, sia vietata ogni libera espressione di pensiero, di manifestazione o di ricordo dei propri caduti, entro i limiti previsti dalla legge, e quali risultino essere stati i motivi che hanno indotto il Magistrato dott. Maralfa ad intraprendere simili iniziative, in mancanza di presupposti di violazione della legalità.

(4-04037)

(5 marzo 2003)

RISPOSTA. – Nell'ambito del procedimento penale n. 836/2003, iscritto presso la Procura della Repubblica di Trani a seguito della denuncia di un cittadino di Barletta, che consegnava alla stazione dei Carabinieri della stessa città un esemplare del manifesto citato nell'interrogazione, il P.M. dott. Maralfa sta svolgendo indagini nei confronti di tre esponenti del Movimento Sociale – Fiamma Tricolore.

L'ipotesi delittuosa oggetto del procedimento è il reato di cui agli artt. 110 del codice penale e 4, commi 2 e 3, della legge 20 giugno

1952, n. 645, con l'aggravante di cui all'art. 3 comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

Per quanto concerne le perquisizioni decretate in data 24 febbraio 2003, ed eseguite dai Carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Bari, nei limiti temporali indicati dall'art. 251, comma 1, del codice di procedura penale, si precisa che quella eseguita il 5 marzo 2003 a Barletta è avvenuta alla presenza del difensore nominato dall'indagato ed ha avuto esito positivo, determinando il sequestro del manifesto stampato ed affisso in occasione della «giornata della memoria» del 27 gennaio.

Sempre in data 5 marzo 2003 veniva eseguita una perquisizione domiciliare presso l'abitazione del responsabile della sezione del Movimento Sociale-Fiamma Tricolore di Trani, nonché presso le pertinenze della stessa e nell'automobile dell'indagato, con esito negativo.

La perquisizione alla sede della sezione cittadina del predetto partito politico non è stata eseguita in quanto, come affermato dall'indagato e confermato dai Carabinieri della Compagnia di Trani, essa fisicamente non esiste.

Presso la sezione di Lecce, invece, non è stata tentata, né eseguita, alcuna perquisizione. Veniva effettuata soltanto, con esito negativo, una perquisizione domiciliare presso l'abitazione in Lecce, le pertinenze ed il veicolo del committente nazionale per l'affissione dei manifesti della Fiamma Tricolore. Quest'ultimo, comunque, conduceva gli investigatori presso la locale sezione del partito, di cui deteneva le chiavi, avvertendo contestualmente il segretario provinciale di Lecce di quanto stava accadendo.

Lo stesso segretario provinciale, recatosi sul posto, comunicava ai Carabinieri di non aver mai visto nella propria sezione un manifesto avente le caratteristiche descritte nel provvedimento del P.M., né di averlo visto affisso nella città di Lecce e relativa provincia, e si poneva a disposizione dei militari, invitandoli a procedere ad un controllo all'interno dei locali della sezione. Non essendo espressamente indicato nel provvedimento del P.M., i Carabinieri non procedevano al controllo, ponendo così termine alle operazioni.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(20 gennaio 2004)

CASTELLANI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

la Ferro Italia di Cannara (Perugia) è un'azienda *leader* nel settore chimico, avendo anche ottenuto come primo colorificio italiano la «certificazione della qualità» a seguito dell'adozione di prescrizioni e metodologie secondo le norme ISO 9002 – EN 29002;

inoltre la predetta azienda ha un ottimo impatto ambientale, dovuto a tecnologie avanzate, e nell'anno 2002 ha prodotto 52.470.302 kg di materiali senza registrare infortuni e producendo utili per 4,6 milioni di euro;

pur tuttavia, sembra che la multinazionale (Ferro Corporation), da cui la Ferro Italia dipende, abbia intenzione di delocalizzare da Cannara le lavorazioni attualmente in atto in quel sito senza offrire spiegazioni alle forze sindacali preoccupate per il futuro dell'azienda;

considerato che l'azienda di Cannara conta circa 140 dipendenti, tra diretti e occupati nell'indotto,

si chiede di sapere:

quali siano le vere intenzioni della Ferro Corporation in ordine all'azienda di Cannara;

se il Ministro in indirizzo intenda, come appare all'interrogante assolutamente necessario, promuovere un incontro tra i responsabili della multinazionale e della Ferro Italia, le istituzioni locali e regionali e le forze sindacali, al fine di definire con assoluta chiarezza non solo la permanenza dell'azienda di Cannara, ma anche il suo eventuale sviluppo futuro, tenuto conto della produttività e della validità dell'azienda e dell'impegno che le istituzioni locali hanno profuso per individuare un sito, quale quello di Cannara, ove l'attività dell'azienda risulta assolutamente compatibile.

(4-05751)

(9 dicembre 2003)

RISPOSTA. – La Ferro Italia S.r.l., Società che appartiene al Gruppo multinazionale Ferro Corporation, opera in Italia e Spagna nel settore dei colorifici ceramici. In Italia produce fritte, smalti, coloranti per la ceramica e commercializza smalti porcellanati per il settore degli elettrodomestici.

Fino al mese di luglio 2003, sempre in Italia, risultavano in produzione gli stabilimenti di Sassuolo e Cannara.

La situazione congiunturale ha visto nel corso degli ultimi anni una costante contrazione dei mercati di sbocco che ha costretto la Società a rivedere i propri programmi produttivi per mantenere il livello di competitività e per superare i cambiamenti in atto nei settori di utilizzo, nei quali è in corso un costante e presumibile calo di attività.

Conseguentemente, l'Azienda ha dovuto concentrare le produzioni negli stabilimenti tecnicamente più avanzati e più vicini all'area di produzione dei clienti del Gruppo, l'area delle piastrelle e delle ceramiche che, come noto, è a Sassuolo.

Finché è stato possibile l'Azienda ha cercato di fronteggiare la crisi che già si era evidenziata lo scorso anno, ma nel 2003 è stata costretta a rivedere in modo radicale i propri programmi, procedendo ad un profondo processo di razionalizzazione organizzativa e all'ottimizzazione dei siti produttivi presenti in Europa.

Il progetto di riorganizzazione è stato, quindi, predisposto per:

realizzare siti produttivi specializzati per tipologie di prodotto, superando le inefficienze e le antieconomicità derivanti da produzioni promiscue;

concentrare le produzioni «specializzate» nei siti a minor costo di produzione al fine di conseguire adeguati livelli di competitività indispensabili per continuare ad operare sul mercato;

concentrare le produzioni «specializzate» nei siti collocati nella vicinanza della sede del cliente finale, al fine di migliorare il servizio offerto alla clientela e ridurre i costi di trasporto.

Di conseguenza la Ferro Italia, ad esito ed in coerenza con il piano di razionalizzazione degli assetti organizzativi e dei siti produttivi del Gruppo, ha assunto la decisione di cessare l'attività nell'unità produttiva di Cannara, concentrando la produzione degli smalti e coloranti presso lo stabilimento di Sassuolo e la produzione delle «fritte» presso gli stabilimenti spagnoli di Nules/Castellon.

A metà del mese di luglio 2003 la Società ha informato le organizzazioni sindacali delle iniziative che sarebbero state assunte.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

VALDUCCI

(13 gennaio 2004)

CHINCARINI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che in base alla modifica dell'art. 117 della Costituzione e dei conseguenti atti legislativi, i titolari delle licenze di vendita dei generi di monopoli, cioè i tabaccaia, possono vendere anche occhiali da sole, libri, musicassette, CD e DVD, sia vergini che incisi, si chiede di sapere quali siano gli adempimenti burocratici da parte dei tabaccaia per raggiungere tali obiettivi.

(4-04752)

(17 giugno 2003)

RISPOSTA. – In base alla disciplina nazionale vigente i soggetti titolari di una rivendita di generi di monopolio possono ottenere dal Comune competente per territorio una tabella speciale a loro riservata (cfr. art. 56, comma 9, del decreto ministeriale 8 agosto 1988, n. 375).

Detti soggetti, divenuti titolari della tabella riservata, sono autorizzati a vendere una serie di prodotti il cui contenuto è espressamente elencato nell'allegato 1 al decreto 17 settembre 1996, n. 561.

La riforma della disciplina in materia di commercio, attuata con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nell'introdurre un processo di semplificazione e di liberalizzazione dell'esercizio, concretizzatosi, tra l'altro, nell'eliminazione del sistema della vendita autorizzata in base a tabelle merceologiche con contenuto predeterminato e nella possibilità del-

l'ampliamento merceologico ai due settori merceologici alimentare e non alimentare, ha escluso da detta possibilità i titolari delle rivendite dei generi di monopolio (nonché i titolari delle farmacie e i titolari degli impianti di distribuzione di carburante).

Detta scelta è stata determinata dalla circostanza che i predetti soggetti, per effetto delle discipline di settore che li riguardano, detengono, rispettivamente, la potestà di vendita esclusiva dei generi di monopolio dei prodotti farmaceutici e dei carburanti.

Va osservato, comunque, che l'attuale disciplina in materia di esercizio dell'attività commerciale, di cui al citato decreto legislativo n. 114, consente al soggetto titolare di una rivendita di generi di monopolio di comunicare l'attivazione di un esercizio di vicinato (tipologia distributiva di piccole dimensioni la cui apertura ai sensi delle norme vigenti è liberalizzata) indicando a tale fine una parte della superficie del locale nel quale esercita. Detta possibilità, pertanto, consentirebbe ai soggetti in discorso di ampliare l'ambito della loro attività di vendita.

Premesso quanto sopra, va evidenziato il nuovo assetto di competenze sulla materia del commercio derivante dalle modifiche apportate all'art. 117 della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, richiamato dall'interrogante.

La nuova versione dell'art. 117 capovolge il sistema precedente, attribuendo allo Stato legislazione esclusiva nelle materie tassativamente indicate nel secondo comma dello stesso articolo, assegnando alle Regioni una potestà concorrente nelle ulteriori materie elencate al terzo comma (materie per le quali spetta dunque alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato) e riservando alle stesse Regioni, al quarto comma, la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

La materia del commercio non viene menzionata nelle materie di competenza esclusiva dello Stato né viene inserita nel novero delle materie nelle quali le Regioni godono di potestà legislativa concorrente con quella dello Stato e, pertanto, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, spetta in via esclusiva alle Regioni.

Saranno, quindi, le specifiche normative regionali a stabilire le procedure per la vendita dei prodotti.

I soggetti in discorso, pertanto, fino ad allora, restano soggetti alla normativa nazionale e legittimati, se in possesso della tabella prevista, a vendere, oltre ai generi di monopolio, i soli prodotti dettagliatamente elencati in allegato al citato decreto n. 561.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

VALDUCCI

(13 gennaio 2004)

COLETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che nell'ultima tornata elettorale amministrativa ad Ortona a Mare (Chieti) ha vinto la coalizione della Casa della Libertà, con il candidato Sindaco ingegner Nicola Fratino;

che il Sindaco ha composto la sua Giunta con tre assessori che sono al terzo mandato consecutivo;

che lo Statuto del comune di Ortona, attualmente in vigore, all'articolo 30, comma 2-ter, recita testualmente: «Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Assessore, non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore»;

che tale norma, alla quale sottosta una precisa volontà comunale, è stata ribadita successivamente, in quanto il Consiglio Comunale, chiamato a modificare lo Statuto a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 265 del 1999, ha confermato la limitazione del numero dei mandati successivi non solo per il Sindaco, ma anche per gli Assessori;

che lo Statuto del comune di Ortona non è mai stato impugnato da nessuno e non è mai stato messo in discussione;

che, pertanto, la situazione nel comune di Ortona non appare conforme al dettato dello Statuto e ciò ingenera una possibile condizione di illegittimità, oltre ad una situazione di poca chiarezza e confusione che si riflette sulla cittadina tutta,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'interno non ritengano di intervenire al fine di fare finalmente chiarezza o comunicando e acclarando che l'articolo 30, comma 2-ter dello Statuto è decaduto (non si sa in base a quale procedura o norma in vigore) oppure facendo – per quanto di loro competenza – i passi necessari affinché si ristabilisca la legittimità.

(4-04247)

(27 marzo 2003)

RISPOSTA. – In merito alla questione evidenziata, relativa all'Amministrazione comunale di Ortona a Mare (Chieti), il cui Sindaco neoeletto aveva provveduto a nominare tre assessori al terzo mandato consecutivo, in palese contrasto con quanto previsto dall'articolo 30, comma 2-ter dello Statuto comunale, si precisa che questa Amministrazione – a suo tempo interpellata dall'Ufficio Territoriale del Governo di Chieti – aveva espresso il seguente parere: «[...] non paiono legittime eventuali norme statutarie che vengano a comprimere il potere di scelta degli assessori spettante al Sindaco, in funzione [...] di una rilevata carenza di potestà statutaria, nella materia considerata, quale si desume dalla formulazione dell'articolo 47, comma 3, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali [...]».

In seguito a detto parere, l'U.T.G. di Chieti provvedeva ad interessare il Sindaco del Comune di Ortona, affinché assumesse le necessarie inizia-

tive di competenza dirette all'adeguamento dello Statuto comunale nel senso indicato da questo Ministero.

Successivamente il Sindaco ha reso noto che il documento, contenente gli articoli statutari da adeguare alla vigente normativa, è attualmente all'esame della terza commissione consiliare permanente che, dopo una prima riunione di presentazione svoltasi il 16 ottobre 2003, nella seduta del 4 novembre 2003 ha già esaminato i primi undici articoli, stabilendo, altresì, un calendario dei lavori al fine di portare celermente a termine il suddetto esame.

Il citato Amministratore ha inoltre comunicato che, terminati i lavori in seno alla commissione in parola, la Carta statutaria aggiornata – previa notificazione a tutti i consiglieri comunali da effettuarsi trenta giorni prima della seduta consiliare – sarà sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale ai sensi ed attraverso la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Quanto ad un intervento da parte di questo Ministero invocato dall'onorevole interrogante, si precisa che, in base al vigente ordinamento, non si dispone di poteri autoritativi in materia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(19 gennaio 2004)

COMPAGNA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

l'articolo 17, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415, nota come «Merloni-Ter», stabilisce che «i progetti sono firmati dai tecnici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni abilitati all'esercizio professionale» e non più «iscritti agli Albi professionali.... e l'onere della iscrizione è a carico delle amministrazioni», come prevedeva l'articolo 17, comma 3, della legge n. 216/95;

i tecnici dipendenti da una qualsiasi amministrazione pubblica, a far data dal 18 novembre 1998, non sono più obbligati alla iscrizione agli Albi e possono legittimamente esercitare la professione di ingegnere, architetto e geometra;

la facoltà di esercitare la professione, senza l'obbligatorietà della iscrizione agli Albi, è invece negata dai commi 6 e 8 dell'articolo 17 della legge 415 del 1998 ai liberi professionisti,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere per ripristinare a questo riguardo condizioni di parità di esercizio professionale fra tecnici liberi professionisti e tecnici dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(4-00066)

(27 giugno 2001)

RISPOSTA. – Si osserva che la lamentata disparità di trattamento tra liberi professionisti e tecnici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni nel settore della progettazione, come disciplinato dalla legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, non sembra sussistere, atteso che le situazioni comparate non sono identiche.

L'attività di progettazione resa dai tecnici dipendenti delle pubbliche amministrazioni non è attività libero-professionale, svolta al di fuori della regola dell'iscrizione all'albo professionale, ma attività resa nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, al quale occorre fare riferimento per inquadrare tutti gli aspetti che tale prestazione connotano, compresi quelli retributivi.

Esiste, quindi, tra le due attività soltanto identità di contenuto, trattandosi in entrambi i casi di prestazione intellettuale, professionalmente qualificata, con la conseguenza che per entrambe si pone la necessità di garantire la «qualificazione» dei soggetti che tali attività prestano.

Diversamente da quanto avviene per l'attività di progettazione libero-professionale, per l'esercizio della quale è necessaria non soltanto l'abilitazione – conseguita attraverso il superamento dell'esame di Stato – ma anche l'iscrizione al corrispondente albo professionale, nel settore dei lavori pubblici il legislatore ha adottato un sistema parzialmente diverso, nel quale riveste importanza decisiva l'appartenenza del progettista alla Pubblica Amministrazione.

L'articolo 17, comma 2, legge n. 109 del 1994, come riformulato dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415, prevede, infatti, che possano firmare i progetti sia i dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione (coloro i quali hanno superato l'esame di Stato) e i tecnici diplomati, anche in mancanza di abilitazione, quando dotati di particolare esperienza all'interno della Pubblica Amministrazione.

La Pubblica Amministrazione assume, quindi, la veste di certificatore della competenza dei propri tecnici, sia pure con significative differenze a seconda dell'ambito di attività che viene in rilievo, cosicché l'appartenenza ad essa sostituisce nell'un caso (tecnici laureati) la sola iscrizione al corrispondente ordine professionale, e nell'altro (tecnici diplomati non abilitati) anche l'esame di Stato.

Il contesto di riferimento nel quale è inserita questa disposizione, vale a dire la legge-quadro in materia di lavori pubblici, è complessivamente orientato nella direzione della valorizzazione dei tecnici in organico alle pubbliche amministrazioni, con evidenti scopi di contenimento della spesa pubblica, come confermato dalla previsione che il ricorso all'attività professionale di soggetti esterni è consentito solo a determinate condizioni e, quindi, sostanzialmente in ipotesi predeterminate dal legislatore.

È vero, peraltro, che la formulazione originaria della norma, introdotta dalla legge n. 216 del 1995, prevedeva anche la necessità dell'iscrizione al competente albo professionale.

Oggi tale iscrizione non è più richiesta, sulla base del rilievo che l'iscrizione all'albo professionale non riveste carattere decisivo ai fini del-

l'oggettiva affidabilità della prestazione (così l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, provvedimento dell'8 novembre 1999).

La scelta del legislatore risulta senz'altro giustificata con riferimento ai tecnici dipendenti pubblici abilitati, essendo la Pubblica Amministrazione di appartenenza perfettamente in grado di svolgere i compiti demandati agli ordini professionali ai fini del controllo-vigilanza sugli iscritti e della qualificazione degli stessi.

Si segnala, a tale ultimo proposito, che i tecnici dipendenti della Pubblica Amministrazione risultano sottoposti a controlli di professionalità in misura maggiore di quanto avviene per i liberi professionisti iscritti agli albi, posto che mentre questi ultimi sono iscritti all'albo in maniera automatica, con la sola valutazione dei titoli, i primi sono sottoposti a verifica sia al momento dell'assunzione che durante il prosieguo della carriera.

Sotto altro profilo, inoltre, si deve considerare che i tecnici dipendenti della Pubblica Amministrazione nell'esercizio dell'attività professionale non agiscono *uti singuli*, come i liberi professionisti, bensì *ratione officii*, con la conseguenza che il controllo su tale attività da parte dell'ordine professionale sarebbe difficilmente configurabile, anche dal punto di vista tecnico.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(20 gennaio 2004)

CONSOLO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

nel mese di ottobre 2002 sono apparse sulla stampa nazionale notizie in relazione a gravi episodi che si sarebbero verificati presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Firenze, ove secondo tali notizie, un giudice delegato ai fallimenti (dottor Sebastiano Puliga) avrebbe intessuto, nella generale indifferenza, con un gruppo di professionisti (uno dei quali, indagato, tragicamente suicidatosi) rapporti di varia natura (sentimentali, di convivenza, di affari) ricevendo pagamenti in relazione ai compensi liquidati, o intervenendo interessatamente nella stima degli immobili;

tali notizie hanno arrecato un pregiudizio di estrema gravità all'immagine non solo di quell'Ufficio giudiziario, ma della Magistratura in genere, portando ad evidenza una rete di presunti rapporti di affari e di interessi di varia natura, il tutto, sempre secondo la stampa, peraltro non smentita, reso ancora più grave da particolari boccaceschi e grotteschi anch'essi diventati di dominio pubblico;

mentre le indagini sui rilevanti profili penali dell'intera vicenda caratterizzata, come sopra detto, anche dal suicidio di uno degli indagati, sono attualmente affidati alla Procura della Repubblica di Genova, competente come è noto, in relazione alle responsabilità penali dei Magistrati del Foro di Firenze, anche il Consiglio Superiore della Magistratura avrebbe disposto una ispezione alla Sezione fallimentare del Tribunale;

nonostante tutta la vicenda, anche per l'aspetto tragico, abbia avuto una enorme risonanza, ad oggi non sono noti né i risultati dell'ispezione, né quali provvedimenti siano stati presi nei confronti del maggior responsabile, a prescindere dal piano penale, anche soltanto sul piano meramente deontologico dell'intera vicenda,

l'interrogante intende conoscere quali provvedimenti il Ministero della giustizia e/o il Consiglio Superiore della Magistratura abbiano adottato o stiano per adottare allo scopo di impedire che l'apparente mancanza di provvedimenti aggravi ancora di più, sul piano dell'immagine e dell'efficienza, le conseguenze dei fatti di cui sopra.

(4-03851)

(11 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che i quesiti in essa posti hanno trovato esauritiva risposta nelle risultanze della inchiesta amministrativa disposta sul Tribunale fallimentare di Firenze in data 5 novembre 2002.

In esito all'inchiesta, sulla quale l'Ispettorato Generale ha riferito in data 15 aprile 2003, è stata esercitata in data 26 giugno 2003 l'azione disciplinare nei confronti del dottor Antonio Maci, Presidente del Tribunale di Firenze, e del dottor Sebastiano Pio Mario Puliga, giudice presso il medesimo Tribunale, per i fatti loro compiutamente ascritti nella contestazione incolpativa, dalla quale si evince, tra l'altro, che ciascuno dei due magistrati «ha gravemente mancato ai propri doveri, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato e compromettendo, altresì, il prestigio delle funzioni esercitate nonché quello dell'intero ordine giudiziario».

Si rende noto, infine, che per i medesimi fatti oggetto di sindacato disciplinare sono tuttora pendenti accertamenti penali presso le Procure della Repubblica di Genova e Bologna.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(20 gennaio 2004)

CREMA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che il lungo periodo di siccità nel Veneto, con particolare riguardo al territorio di Chioggia, ha determinato una grave crisi idrica, non più fronteggiabile con i metodi ordinari. Allo stato attuale, infatti, l'acquedotto locale non sarà in grado di assicurare l'erogazione dell'acqua neppure per usi civili, e da tempo ne è già precluso l'uso per scopi alimentari;

che questa situazione climatica ha creato una crisi nel sistema di difesa del territorio e della popolazione, con gravi conseguenze per lo

svolgimento della vita quotidiana, connesse anche alle condizioni igienico sanitarie;

che è ben nota l'attenzione del Governo nei confronti del problema idrico, essendo quest'ultimo già intervenuto nelle province di Agrigento, Enna, Caltanissetta, Palermo, Trapani (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5/11/99), nella regione Puglia (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11/4/2001), nei comuni a sud di Roma (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28/6/02), nella Regione Campania (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9/7/02), nella Regione Calabria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19/7/02), e nella Regione Umbria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20/12/02),

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno, anche in riferimento alla richiesta ufficiale di dichiarazione dello stato di emergenza del Sindaco di Chioggia, adottare le misure necessarie al fine di evitare ulteriori disagi alla popolazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, primo comma, della legge n. 225/1992, che prevede la deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri con successivo decreto dichiarativo del Presidente del Consiglio e l'avvio della Giunta regionale.

(4-05166)

(18 settembre 2003)

RISPOSTA. – Il lungo periodo di siccità che ha caratterizzato l'estate del 2003 ha determinato una grave crisi idrica in tutto il territorio nazionale per la quale, il 31 luglio 2003, è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Anche il Nord Italia è stato colpito dal *deficit* idrico, specialmente le regioni Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna; pertanto, al fine di attuare i primi interventi urgenti, il 19 agosto 2003 il Dipartimento di protezione civile ha emanato l'ordinanza n. 3307.

Ai sensi dell'articolo 1 della predetta ordinanza, i Presidenti delle citate regioni, relativamente agli ambiti territoriali di propria competenza, sono stati nominati Commissari delegati con la possibilità di derogare alle disposizioni normative indicate dall'articolo 3 della ordinanza stessa per garantire, in tempi brevi, gli interventi necessari, sempre nel pieno rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

Inoltre per le regioni Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna è stata stanziata una somma complessiva pari a circa 15 milioni di euro, di cui 7.500.000,99 a valere sulle somme assegnate alle rispettive regioni, ai sensi dell'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), e successive modificazioni ed integrazioni, mentre i restanti 7.500.000,00 euro, a valere sulle risorse deri-

vanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(13 gennaio 2004)

DANIELI Paolo. – *Ai Ministri della salute e della difesa.* – Premesso che:

lo Statuto della Croce Rossa Italiana all'articolo 11, comma 4, prevede che non possano essere ricoperte più cariche da una medesima persona;

con ordinanza commissariale del Comitato Centrale di Roma n. 13 del 17 gennaio 2003 il signor Paolo Nicoli è stato nominato Commissario del Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana di Verona;

il signor Nicoli da anni riveste la carica di Ispettore Regionale Veneto della Componente dei Volontari del Soccorso;

rivestendo quest'ultima carica lo stesso risulta incompatibile con la recente nomina a norma degli articoli 4, articolo 13, punto *b*, articolo 14, articolo 28, articolo 32, commi 3 e 7, articolo 34 punto *a*, del Regolamento Nazionale dei Volontari del Soccorso,

l'interrogante chiede di conoscere:

con quale criterio il signor Paolo Nicoli sia stato nominato Commissario del Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana di Verona;

se, a fronte di quanto sopra esposto, i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno provvedere all'immediata sospensione ed all'annullamento della ordinanza commissariale del Comitato Centrale n. 13 del 17 gennaio 2003 con la quale il signor Paolo Nicoli è stato nominato.

(4-04082)

(11 marzo 2003)

RISPOSTA. – Da una attenta lettura dell'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208 del 1982, riguardante l'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, si evince chiaramente che l'incompatibilità delle cariche non comprende quei particolari casi previsti dallo Statuto medesimo che, per il caso in questione, sono contemplati dagli articoli 31 e 39.

Detti articoli, infatti, prevedono che i vertici regionali e provinciali delle Componenti volontaristiche facciano parte di diritto dei Consigli direttivi dei rispettivi Comitati regionali e provinciali.

Gli stessi, quindi, in quanto detentori di tale prerogativa ed in quanto vertici di una componente volontaristica, titolari dell'elettorato attivo e passivo, sono eleggibili alla carica di Presidente o vice Presidente del Comitato stesso.

Da quanto precede consegue che la eventuale nomina a Commissario *pro tempore* di un Comitato regionale o provinciale di un socio attivo che sia anche vertice di Componente volontaristica non costituisce incompatibilità di cui all'articolo 11 dello statuto della Croce Rossa Italiana.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(16 gennaio 2004)

DEMASI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che è stata indetta pubblica selezione per il conferimento di 6 incarichi di struttura complessa di salute mentale dalla ASL SA/2 e che i candidati sembrerebbero essere stati convocati per il prossimo 15 aprile per sostenere il colloquio selettivo;

che con delibera n. 301 del 26.03.2003, dichiarata immediatamente esecutiva, il Direttore Generale della ASL SA/2 ha provveduto ad affidare due incarichi provvisori di struttura complessa e a nominare il responsabile del dipartimento di salute mentale nonostante l'ordinanza della scadenza della pubblica selezione,

si chiede di conoscere:

quali siano le motivazioni che hanno indotto il Direttore Generale della ASL SA/2 all'adozione urgente di detta delibera;

se il comportamento del Direttore Sanitario, che come è noto è anche, *ope legis*, presidente della commissione esaminatrice della pubblica selezione, non abbia anticipato un giudizio a favore di un candidato che è già stato nominato capo del dipartimento di salute mentale;

quali iniziative si intenda intraprendere al fine di sanare una posizione che appare irregolare;

se non si ritenga, infine, di disporre un accertamento urgente presso la ASL SA/2 allo scopo di verificare se l'atto in questione sia unico o se esistano precedenti in tal senso.

(4-04270)

(2 aprile 2003)

RISPOSTA. – Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.

Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, data la prevalente competenza regionale, sulla base degli elementi pervenuti dalla Questura di Salerno e dall'Ufficio Territoriale del Governo di Salerno; quest'ultimo li ha acquisiti presso le Autorità sanitarie della regione Campania.

Secondo quanto comunicato dalla Questura di Salerno, dagli accertamenti svolti presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Locale «Salerno 2», è emerso che, con provvedimento n. 25, il Direttore generale dell'ASL SA 2, dott.ssa Maria Teresa Bruni, ha deliberato l'istituzione e l'attivazione del Dipartimento di salute mentale.

In tale delibera è previsto il conferimento di 6 incarichi per la dirigenza medica e veterinaria, da attribuirsi nelle more d'espletamento delle procedure di selezione per 6 posti di psichiatra, indette con atto n. 1052 del 10.12.2002.

Il 26.03.2003, con delibera n. 301, il Direttore generale dell'ASL SA 2, visti i pareri dei Direttori amministrativo e sanitario e la precedente delibera n. 25 del 16.01.2003, disponeva la nomina, in via provvisoria, del Dott. Francesco Cantore come Direttore dell'UOSM B e del Dr. Giulio Corvetti come Direttore dell'UOSM D, tenendo inalterati gli incarichi provvisori relativi alle direzioni di altre strutture.

Tale atto si è reso necessario, come afferma la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, data l'imprescindibile esigenza di avviare la programmazione sanitaria 2003 e dando avvio alle procedure di selezione per il conferimento formale degli incarichi.

Inoltre – continua la nota della Questura di Salerno – nella delibera, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Giunta della regione Campania n. 8373 del 31.12.2000, ha ritenuto opportuno modificare in modo graduale l'attuale *status* degli incarichi provvisori, secondo le indicazioni del Direttore sanitario aziendale, con lo scopo di aggiungere altri 2 incarichi per completare l'assetto operativo delle strutture dipartimentali complesse ed evitare, per quanto possibile, un eccessivo *turn-over* tra i responsabili delle strutture aziendali medesime.

Ciò in vista della scadenza dell'espletamento della selezione pubblica ed in presenza dell'esigenza di avviare la programmazione del 2003 con un unico referente responsabile per la struttura dipartimentale, articolata su 6 ambiti territoriali, in luogo dei 5 preesistenti.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(20 gennaio 2004)

DE PAOLI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che il bacino del Garda costituisce un significativo richiamo per il turismo nazionale ed estero;

che nel corso del corrente anno la guardia costiera ha svolto sul Garda un servizio di pronto intervento e soccorso;

che tale servizio viene svolto in forma sperimentale, in attesa di un supporto legislativo richiesto ormai da tempo, ma è di fondamentale importanza non solo per garantire tranquillità e sicurezza ai turisti che fre-

quentano la zona, ma costituisce un utile punto di riferimento e di collaborazione per le altre Istituzioni che operano sul lago;

che gli amministratori pubblici e gli operatori privati della comunità del Garda auspicano il rinnovo, per l'anno 2004, del servizio in oggetto, che ha rappresentato uno strumento risolutivo nelle numerose situazioni di emergenza e soccorso che si sono verificate nel passato,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire al fine di favorire un pronto rinnovo dell'iniziativa per la prossima stagione ma soprattutto se non si intenda garantire la presenza stabile sul lago di Garda del servizio della guardia costiera.

(4-05551)

(6 novembre 2003)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde, sono state richieste informazioni al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto il quale ha posto in evidenza che l'attività svolta sul Lago di Garda nelle pregresse stagioni estive ha avuto carattere meramente sperimentale.

Il predetto Comando rileva come, in tale contesto, questa esperienza non possa essere assunta come presupposto all'attività di ricerca e salvataggio nel bacino lacuale di Garda né degli altri due laghi maggiori.

Tuttavia, stante l'attuale carenza normativa e considerata l'alta valenza sociale del servizio in questione, il Corpo delle Capitanerie di Porto ha reso noto come si possa rendere possibile, ancora per l'anno 2004, l'approntamento e l'attivazione del servizio in discorso, ove ne ricorrano le condizioni.

Pertanto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione dell'alta valenza sociale del servizio di cui trattasi, in data 18.12.2003 ha rappresentato alla preposta Autorità marittima l'opportunità di reiterare l'esperimento anche per la prossima stagione estiva, una volta verificata la sussistenza delle condizioni tecniche necessarie al fine di garantirne il buon esito.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(21 gennaio 2004)

FABRIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che in data 26 novembre 2002 il giudice Monica Bighetti, presso il Tribunale di Ferrara, ha condannato a sei mesi l'imputato tunisino Ambed Gmada, applicando le disposizioni previste dalla legge recante «Modifica delle norme in materia di immigrazione e di asilo», meglio nota come «legge Bossi-Fini»;

considerato:

che la «legge Bossi-Fini» ha stabilito che l'extracomunitario senza permesso di soggiorno deve abbandonare l'Italia entro cinque giorni;

che se così non avviene l'extracomunitario viene arrestato, il giudice delle indagini preliminari deve convalidare l'arresto e in seguito o contestualmente si instaura il processo per direttissima;

che la «legge Bossi-Fini» non stabilisce tecnicamente l'*iter* da seguire e ha lasciato ai vari giudici *ad hoc* il compito di stabilire, tramite operazione interpretativa delle disposizioni di legge, come si concretizzi l'*iter* suddetto;

che, chiamata a rispondere della vicenda, la Procura di Ferrara ha «creato» un *iter* particolare per adattare la situazione ai diritti fondamentali dell'individuo che, secondo il dettame costituzionale, può essere trattato *in vinculis* solo se vi sono prove certe di un «reato» e solo per il tempo strettamente necessario;

che questo *iter* consiste nel saltare l'udienza di convalida dell'arresto davanti al giudice delle indagini preliminari e portare l'imputato *in vinculis* direttamente davanti al giudice di primo grado (tribunale ordinario in composizione monocratica);

che così facendo il giudice di *prima curie* fa anche le veci del giudice delle indagini preliminari, convalidando egli stesso l'arresto ed emanando, eventualmente, la sentenza;

che il suddetto *iter* è stato contraddetto dal giudice di primo grado Monica Bighetti, la quale avrebbe dovuto convalidare l'arresto e, contestualmente, emanare sentenza di condanna;

che il giudice Monica Bighetti pur essendosi pronunciata nel merito, emanando sentenza, non si è dichiarata competente per la convalida dell'arresto, disponendo il rinvio degli atti al pubblico ministero, affinché la convalida fosse disposta dal giudice delle indagini preliminari, contravvenendo, quindi, all'*iter* seguito, per motivi di garanzia e snellezza processuale, dalla Procura di Ferrara;

che, alla stregua dei giudice Bighetti, altri giudici si sono interrogati sul «come» mettere in pratica la legge, considerando che, nella stessa Procura e negli stessi giorni, altri clandestini sono stati processati in modo completamente diverso;

che ognuno dei procedimenti attuati in applicazione della suddetta legge ha avuto come effetto quello di annichilire la già lenta macchina della nostra giustizia intasando gli uffici giudiziari, facendo impazzire gli addetti, producendo carta processuale inutile, nonché condanne inflitte che, non essendo applicabili immediatamente, non vengono scontate dai clandestini, divenuti, poi, irreperibili,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo, nel momento in cui ha presentato il disegno di legge poi divenuto la «legge Bossi-Fini» prevedendo l'arresto obbligatorio per tale reato, ne abbia valutato la portata e le conseguenze a livello processuale;

se il Governo sia in possesso di dati inerenti al numero di immigrati portati nei centri di permanenza ed «effettivamente» identificati e rimpatriati, stante la possibilità che le persone non abbiano i documenti o non vi siano accordi internazionali con il Paese di origine e soldi per il rientro in patria;

la posizione del Governo in ordine al meccanismo innescato dalla «legge Bossi-Fini», qualora il questore ordini all'immigrato senza permesso di soggiorno di andarsene entro cinque giorni, che dopo due mesi, fermato di nuovo, venga arrestato e portato davanti al giudice, segua il processo per direttissima e, non essendo la condanna applicabile immediatamente, vi sia di nuovo l'ordine di lasciare il Paese entro cinque giorni e, quindi, il meccanismo torni a ripetersi;

se il Governo non ritenga, alla luce dei riscontrati diversi scenari applicativi della legge, di aver trascurato la prefigurazione di un *iter* procedurale palese perché non esistano trattamenti diversi in ordine al compimento dello stesso «reato»;

se sia consapevole di aver dato il via libera a una legge che, «in pratica», rischia di vanificare gli sforzi raggiunti grazie alla legge costituzione 3/2001 che, modificando la Costituzione italiana, ha introdotto il principio del «giusto processo», ovvero sia del principio che assicura ad ogni individuo la ragionevole durata del giudizio contro di lui instaurato;

se il Governo abbia valutato quali siano i costi della applicazione della legge in oggetto, che non solo toglie energie, spazi e tempi ad altri processi, ma, impegnando le forze dell'ordine a rastrellare gli immigrati non in regola, comporta l'assenza della forza pubblica sul territorio per far fronte ad altre emergenze.

(4-03483)

(4 dicembre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, che, traendo motivo da una decisione del Tribunale di Ferrara, lamenta una diversità applicativa della normativa in tema d'immigrazione clandestina, pare opportuno richiamare brevemente quanto previsto dall'attuale assetto normativo, previsto dal vigente Testo unico sull'immigrazione.

L'espulsione dello straniero, entrato nello Stato sottraendosi ai controlli di legge, viene disposta dal Prefetto ed è immediatamente eseguita (art. 13 del Testo Unico).

Solo nel caso in cui non sia possibile eseguirla immediatamente, lo straniero viene trattenuto in un centro di permanenza temporanea (art. 14, comma 1, del Testo Unico).

Nell'ulteriore, subordinata, ipotesi in cui non sia possibile trattenere lo straniero nel centro, ovvero siano trascorsi inutilmente i termini di permanenza nel centro, il Questore intima di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 5 giorni (articolo 14, commi 5-bis, ter, quater e quinquies del Testo Unico).

La violazione di quest'intimazione amministrativa, senza giustificato motivo, porta l'illecito in campo penale e configura una contravvenzione punita con l'arresto da sei mesi ad un anno, cui accede una nuova espulsione. Va evidenziato che solo l'ulteriore violazione di quest'ultima espulsione realizza un reato più grave: un delitto punito da uno a quattro anni di reclusione.

Sia per la contravvenzione, sia per il delitto – che, come si è visto, si collocano nella parte terminale della filiera delle trasgressioni – è previsto l'arresto obbligatorio ed il giudizio direttissimo (art. 14, comma 5-*quinquies*, del Testo Unico).

Il codice di procedura penale, che all'art. 449 disciplina i casi ed i modi del giudizio direttissimo, prevede che la persona arrestata in flagranza venga presentata direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio, entro le 48 ore dall'arresto.

La previsione normativa prospetta un percorso processuale sufficientemente chiaro nello scopo di reprimere efficacemente comportamenti che hanno ripetutamente violato le leggi dello Stato in materia d'immigrazione.

Nel caso specifico, il Presidente del Tribunale di Ferrara ha precisato che, essendo stato tratto a giudizio con il rito direttissimo un imputato libero, il giudice del dibattimento ha ritenuto che competesse al G.I.P. la convalida dell'arresto, e si è limitato, pertanto, a trattare il merito con la condanna dell'imputato medesimo. Lo stesso Presidente del Tribunale ha aggiunto che la locale Procura della Repubblica ha attualmente modificato la propria prassi chiedendo, in casi del genere, la convalida dell'arresto al G.I.P. e promuovendo quindi il rito direttissimo.

Sempre in relazione al caso del cittadino tunisino menzionato nell'interrogazione parlamentare, il Ministero dell'interno ha comunicato che dopo la rimessione in libertà l'immigrato è stato trattenuto presso il centro di permanenza temporanea di Brindisi per mancanza di vettori disponibili e di documenti validi per l'espatrio.

Lo stesso Ministero dell'interno ha inoltre rappresentato che nell'anno 2002 gli stranieri irregolari che sono stati ospitati nei CPT ammontano a 18.625 unità, di cui 6.523 sono stati rimpatriati a conclusione del periodo di trattenimento, mentre 11.139 sono stati dimessi senza essere rimpatriati, aggiungendo che nei primi quattro mesi del 2003 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale sono risultati 33.470, e di questi sono stati effettivamente allontanati 19.634.

Dal caso giudiziario sopra citato non è possibile trarre elementi sufficientemente critici della normativa in esame, la cui applicazione ed efficacia resta oggetto di estrema attenzione per consentirne, qualora si evidenziassero ulteriori profili critici, appropriate proposte di modifica.

A tal fine, la Direzione generale della giustizia penale di questo Ministero ha avviato già dal settembre 2002 un monitoraggio avente lo scopo di rilevare gli effetti derivanti dall'applicazione della legge 30 luglio 2002,

n. 189. In particolare è stato richiesto a tutti gli uffici giudiziari (Procure e Tribunali) di comunicare, con cadenza trimestrale:

a) il numero dei procedimenti penali di ciascuna Procura della Repubblica per reati previsti dalla normativa della legge n. 189/2002 con segnalazione della le ipotesi di reato contestata/e;

b) i dati relativi a procedimenti di arresto e fermo, riguardanti i reati di cui all'art. 13, comma 13, comma 13-bis, comma 14-ter e comma 15-quater del decreto legislativo n. 286/98, così come modificati dalla legge n. 189/2002;

c) mediante trasmissione integrale di copia, i provvedimenti più significativi relativi a questioni di particolare interesse nell'applicazione della legge in questione (proposizione di questioni di legittimità costituzionale, provvedimenti di non accoglimento di richieste avanzate dagli uffici di Procura).

Si fa riferimento ai risultati statistici aggiornati di tale monitoraggio, precisando che gli uffici giudiziari interessati alla rilevazione statistica sono in numero di 101 Procure e di 385 Tribunali e sedi distaccate, che i risultati relativi al II trimestre 2003 sono mancanti dei dati di 13 Procure e di 106 Tribunali (per questi ultimi trattasi per lo più di sezioni distaccate), e che quelli relativi al III trimestre 2003 sono mancanti dei dati di 101 Procure e 292 Tribunali.

Da una prima analisi a campione dei provvedimenti inviati dagli uffici giudiziari per segnalare ulteriori tematiche di carattere tecnico meritevoli di attenzione, è emerso che la tendenza, con specifico riferimento alla richiesta di emissione di misure cautelari, sia, nella maggior parte dei casi, quella di non accoglimento della richiesta di misura cautelare perché il giudice ritiene «non ricorrere i presupposti di legge trattandosi di ipotesi di natura contravvenzionale». In altri casi è lo stesso P.M. che, sulla base della medesima motivazione, non richiede alcuna misura.

Sono estremamente rari e tutti da verificare i casi in cui il Giudice, pur ritenendo in astratto applicabile la misura cautelare, non la applica in concreto, per insussistenza dei presupposti fissati dall'articolo 274 lett. c, del codice di procedura penale.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(20 gennaio 2004)

FABRIS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che il Nuovo Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive integrazioni e modificazioni, considera le biciclette «veicoli», alla stessa stregua delle automobili;

che gli utenti non motorizzati, i ciclisti e i pedoni, sono sempre più vittime di incidenti stradali;

che, al di là dell'attenzione mostrata dall'opinione pubblica a questo problema e dei generici inviti fatti agli automobilisti alla prudenza, c'è ancora molta strada da fare affinché, nell'organizzazione dei trasporti e della viabilità, siano riconosciuti alla mobilità ciclo-pedonale accettabili standard di sicurezza e di confort;

considerato:

che l'intero impianto del Nuovo Codice della Strada non equipara la posizione del ciclista a quella del pedone;

che alcune disposizioni del Nuovo Codice della Strada, quali il comma 8 dell'articolo 145 (il quale espressamente recita: «Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di fermarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco su strada») sono usate in alcuni casi dai vigili per elevare sanzioni ai ciclisti e privilegiare la posizione degli automobilisti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non consideri opportuno valutare la possibilità di modificare l'attuale legislazione sul traffico orientata alle automobili, ponendo in essere una normativa sulla mobilità basata pure sulla equiparazione e sui bisogni di coloro che non causano pericolo né inquinamento, ovvero i ciclisti, e quindi ponendo sulle spalle dell'utente più forte, ossia di chi guida i mezzi a motore, l'intera responsabilità di prendere tutte le misure necessarie per evitare danni e incidenti nei confronti dei ciclisti in ogni circostanza;

quali provvedimenti si intenda assumere per giungere al definitivo riconoscimento e al rafforzamento del diritto dei ciclisti a circolare sotto condizioni accettabili di sicurezza stradale oggettiva e soggettiva;

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di assicurare la presenza nel territorio del nostro Paese di percorsi ciclabili sicuri, confortevoli e funzionali riservati unicamente ai ciclisti e da non condividere, come ora avviene in alcuni casi, con i ciclomotori;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno definire e adottare la segnaletica orizzontale e verticale anche per le infrastrutture ciclabili, includendo aree avanzate per lo stop agli incroci;

se il Ministro in indirizzo non concordi nel ritenere che i ciclisti e le cosiddette altre utenze deboli della strada dovrebbero avere il diritto di precedenza sui mezzi motorizzati quando attraversano o svoltano.

(4-05290)

(25 settembre 2003)

RISPOSTA. – Si evidenzia che il codice della strada già tutela con particolare attenzione la mobilità ciclo-pedonale, che rientra tra quelle considerate «deboli», non privilegiando i veicoli a motore rispetto al traffico pedonale e ciclistico.

Nel premettere che, proprio per motivi legati alla sicurezza del ciclista, non sembra prudente assimilare i ciclisti ai pedoni, in ordine a quanto rilevato nell'interrogazione relativamente al diritto di precedenza, si specifica che l'art. 145 del codice della strada prevede, in effetti, che i ciclisti debbano dare la precedenza ai veicoli quando la pista ciclabile si interrompe e gli stessi debbono immettersi sulla carreggiata normale di transito. Tuttavia, proprio per garantire la continuità del percorso ciclabile in condizioni di sicurezza, l'art. 40, comma 11, stabilisce che i conducenti dei veicoli a motore debbano dare la precedenza ai ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili.

Nella normativa italiana non esistono previsioni di piste ciclabili condivise con i ciclomotori; la definizione di pista ciclabile data dall'articolo 3, comma 1, punto 39, prevede, piuttosto, che le suddette siano opportunamente delineate e riservate alla circolazione dei velocipedi.

La sicurezza dei ciclisti è anche tutelata dalle disposizioni dell'art. 13 il quale prevede, al comma 4-bis, che le strade di nuova costruzione debbano avere per l'intero sviluppo una pista ciclabile realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti proprietari.

Infine nel regolamento di esecuzione del codice della strada è prevista apposita segnaletica orizzontale, verticale e luminosa per indicare gli attraversamenti ciclabili e delimitare le piste ciclabili (art. 88, fig. II 14; art. 122, fig. II 90, 91, 92/a, 92/b, 93/a, 93/b; art. 135, fig. II 324; art. 140, fig. II 427/b; art. 146, fig. II 437; art. 148, fig. II 442/b; art. 163, fig. II 456 e 457; art. 164, fig. II 459), mentre non si ritiene praticabile realizzare le aree avanzate per lo stop agli incroci, riservate ai ciclisti, perché potrebbero creare situazioni di pericolo per gli stessi.

Tanto premesso, si osserva inoltre che, nella predisposizione del «Piano delle priorità» (attuativo del Piano nazionale della sicurezza stradale, istituito con legge n. 144/99), la consapevolezza delle problematiche in esame ha determinato l'individuazione di ulteriori misure volte a ridurre i fattori di rischio per gli utenti deboli della strada.

Tali misure sono volte, in particolare, ad ampliare gli spazi riservati esclusivamente a queste categorie di utenti, a ridurre le situazioni di interferenza e conflitto tra i flussi di traffico pedonale e ciclistico e tutti gli altri flussi di traffico, nonché a creare ampie zone urbane con limiti di velocità a 30 km/h e con una regolamentazione del traffico che tuteli e privilegi la mobilità pedonale e ciclistica.

Contestualmente dovranno essere sviluppate campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e controllo mirate a rafforzare i comportamenti sicuri sia da parte dei pedoni e ciclisti sia da parte degli automobilisti.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPURI

(21 gennaio 2004)

FABRIS. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Preso atto della dichiarazione finale conseguente l'incontro tra Italia e Russia del 5-6 novembre 2003, che si propone di semplificare le procedure per ottenere i visti per i cittadini tra i due Stati su rapporti di reciprocità, l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda proporre al *partner* russo che per i cittadini italiani coniugati con cittadini russi sia sufficiente un invito da parte del coniuge – in vece della più complessa procedura attuale – per ottenere il visto presso il consolato russo e se, in prospettiva, non si possa studiare per questi cittadini un visto di tipo permanente;

se il Ministro non intenda studiare procedure semplificate – basate sulla semplice garanzia di ospitalità e non sulle costose e inutili garanzie economiche tuttora previste – per il cittadino italiano che inviti in Italia i parenti sino al 3° grado del coniuge russo per periodi sino a 90 giorni.

(4-05722)

(3 dicembre 2003)

RISPOSTA. – La firma della dichiarazione congiunta, avvenuta il 5 novembre 2003 in occasione del Vertice bilaterale Italia-Russia, ha formalizzato l'impegno ad avviare trattative finalizzate alla conclusione di un accordo bilaterale «sulla facilitazione dei viaggi dei cittadini dei due Paesi».

Tra le facilitazioni che verranno esaminate (in favore di personalità della scienza e della cultura, membri di Governo e parlamentari, scambi giovanili, eccetera) non figurano peraltro le tipologie segnalate dal senatore interrogante, tipologie queste che rientrano nella categoria più generica dei visti turistici rilasciati in base a motivazioni di carattere familiare disciplinata dalla normativa in vigore.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(16 gennaio 2004)

FABRIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il 18 dicembre 2003 sul quotidiano «Il Corriere della Sera» il coordinatore di Forza Italia ha dichiarato che il Ministro in indirizzo non solo si è disinteressato della cosiddetta «legge Gasparri», ma ha addirittura affidato agli esperti di una non bene precisata azienda il compito di seguire la vicenda relativa al disegno di legge sul riassetto del sistema radiotelevisivo;

che il 18 dicembre 2003, sempre sul quotidiano «Corriere della Sera», è apparsa la notizia che il Presidente di Mediaset ha definito «preistorico» il richiamo fatto dal Presidente della Repubblica alla sentenza della Corte costituzionale n. 231/1985 che richiede che sia evitato il pericolo «che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finan-

ziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio a una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela»,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio ritenga fondate le dichiarazioni rese dal coordinatore di Forza Italia nella circostanza richiamata in premessa;

nel caso in cui si confermino le dichiarazioni del predetto esponente politico, i motivi per i quali, nonostante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lavorino numerosi e qualificati esperti nelle diverse materie, il Presidente del Consiglio dei ministri abbia ritenuto di dover ricorrere a risorse esterne;

nel caso di cui sopra, quale sia stato il risultato di tale consulenza esterna, quanto sia costata e, in particolare, quanto questa andrà ad incidere sul bilancio della Presidenza del Consiglio;

come si giudichino le dichiarazioni fatte dal Presidente di Mediaset richiamate in premessa.

(4-05845)

(22 dicembre 2003)

RISPOSTA. – Si fa presente che nessun incarico di consulenza è stato affidato nella materia e nelle circostanze ivi indicate.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(22 gennaio 2004)

FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, MAINARDI, SAMBIN, TREDESE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

per assumere o regolarizzare un lavoratore la normativa vigente prevede:

1. prima ancora di iniziare il lavoro:

a) registrarlo nel libro matricola;

b) consegnargli una lettera di assunzione recante una serie di dati compreso il numero di iscrizione sul libro matricola;

2. entro 5 giorni dall'assunzione: comunicare all'ufficio per l'impiego l'avvenuta assunzione;

3. successivamente:

a) corrispondere le retribuzioni non inferiori a quelle contrattuali;

b) versare i contributi dovuti sulla retribuzione corrisposta;

accertato che:

per le violazioni di cui ai punti 1 e 2 sopraindicati era prevista una sanzione di alcuni milioni (di vecchie lire), mentre per le violazioni di cui al punto 3 sono dovuti contributi maggiorati degli interessi e delle sanzioni;

la legge 23 aprile 2002 n. 73 che ha modificato ed integrato la legge 18 ottobre 2001 n. 383, prevede che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, per l'impiego dei lavoratori dipendenti non risultante dalle scritture è contemplata la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi di lavoro, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.»;

tale previsione comporta una incomprensibile ed illogica disparità di trattamento per analoghe situazioni solo se accertate in epoche diverse dell'anno (le violazioni accertate nell'ultimo giorno dell'anno comporterebbero sanzioni calcolate nel costo del lavoro di un intero anno come quelle accertate all'inizio dell'anno);

gli scriventi interrogano il Ministro in indirizzo per conoscere se, nell'obiettivo condiviso di favorire l'emersione del «lavoro nero»:

non ritenga opportuno prevedere sanzioni più logiche ed eventuali condoni con la rateizzazione degli importi dovuti;

non ritenga utile proporre una ulteriore proroga dei termini previsti per la regolarizzazione, ora indicati dalla legge 383/2001 al 30 novembre 2002, almeno al 31 marzo 2003, prevedendo, altresì, la possibilità che la dichiarazione di emersione possa essere presentata in qualsiasi momento.

(4-03441)

(27 novembre 2002)

RISPOSTA. – Si osserva, in via preliminare, che l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, concernente disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, ha effettivamente inasprito, a partire dal 25 aprile 2002, l'attuale sistema sanzionatorio riservato ai soggetti che si avvalgono di lavoratori irregolari.

Infatti, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, la predetta disposizione normativa introduce una sanzione, per ciascun lavoratore dipendente non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari da un minimo del 200 per cento ad un massimo del 400 per cento dell'importo del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.

La norma, invero, trova il suo fondamento nella gravità sociale del fenomeno da sanzionare, in relazione sia alla violazione dei diritti dei lavoratori coinvolti sia agli effetti turbativi delle regole di libera concorrenza tra le imprese. Nell'ambito della revisione del provvedimento di emersione del lavoro irregolare, dunque, il legislatore ha voluto, per un verso, accentuare l'effettività delle misure agevolative della legge n. 383 del 2001 (cosiddetta «Tremonti-bis»), per altro verso, scoraggiare la pre-

sunta convenienza del mantenimento delle condizioni di irregolarità dell'attività lavorativa.

Inoltre, è stato introdotto un criterio di determinazione della misura della sanzione che è completamente slegato dalla circostanza che il lavoratore abbia o meno prestatto l'attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di constatazione dell'illecito.

Il legislatore, peraltro, avrebbe potuto anche prevedere una sanzione ad importo fisso che avrebbe però prodotto una disomogeneità di trattamento, penalizzando i datori che hanno utilizzato il lavoratore irregolare da poco tempo rispetto a quelli che hanno impiegato il lavoratore irregolarmente da lunga data.

Per quanto concerne, da ultimo, la richiesta di prorogare il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, si ritiene al riguardo che tale soluzione non possa essere attuata, in quanto la *ratio* delle disposizioni sull'emersione del lavoro sommerso si pone l'obiettivo di incentivare i datori, in un limitato contesto temporale, alla regolarizzazione dei lavoratori sommersi al 25 ottobre 2001, data di entrata in vigore della norma.

Peraltro, il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n. 266), recante disposizioni urgenti anche in materia di emersione del lavoro sommerso, ha previsto, come è noto, che, in alternativa alla procedura di cui all'articolo 1 della legge n. 383 del 2001 gli imprenditori avrebbero potuto presentare ai CLES (Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso) dove ha sede l'unità produttiva, entro il 28 febbraio 2003, un piano individuale di emersione contenente, tra l'altro, l'impegno a presentare, entro il 15 maggio 2003, un'apposita dichiarazione di emersione successivamente all'approvazione del piano stesso da parte del CLES.

Infine, consentire in qualunque momento l'instaurazione di rapporti di lavoro fruendo della normativa agevolativa finirebbe per creare una nuova forma a regime di incentivo, con evidenti possibilità elusive da parte dei datori di lavoro che non avrebbero difficoltà a dichiarare all'atto di ogni assunzione che si tratta di lavoratori emersi.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

MOLGORA

(19 gennaio 2004)

FASOLINO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

in data 19 giugno 2003 si è tenuto a Roma un incontro, promosso da Europa Donna Parlamento, inerente tutte le problematiche connesse al tumore al seno in Italia;

Europa Donna Parlamento sta svolgendo in Italia un'azione volta ad una maggiore sensibilizzazione delle donne di tutte le età sull'importanza della diagnosi precoce;

la diagnosi precoce resta la migliore arma a disposizione delle donne per combattere il tumore al seno; infatti il 90 per cento dei tumori

al seno può essere guarito se diagnosticato precocemente e trattato correttamente;

attualmente la diagnosi precoce non è patrimonio di tutte le donne: infatti solo 2,5 milioni di donne, su oltre 10 milioni tra i 40 e i 70 anni, effettuano regolarmente la mammografia con una grande disparità tra il Nord, il Sud e le Isole;

per la prevenzione della salute del seno delle donne, Europa Donna ha realizzato una campagna che invita tutte le donne a controllare regolarmente il seno, perché la diagnosi precoce è il modo migliore per combattere il tumore;

anche il Parlamento europeo ha votato recentemente una risoluzione sul tumore al seno, ponendone la lotta come una priorità nella politica sanitaria;

tale risoluzione invita gli Stati membri a creare, entro il 2008, le condizioni necessarie per una riduzione globale del 25 per cento della mortalità per questo tipo di tumore in Europa;

è la prima volta che il Parlamento europeo vota una risoluzione su una specifica malattia;

considerato che Europa Donna Parlamento si sta impegnando attivamente affinché si giunga ad una revisione dei DRG (Diagnosis Related Group) relativi alla ricostruzione del seno contestualmente ad intervento chirurgico per carcinoma mammario,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di incentivare la costituzione di centri specializzati in senologia nonché il controllo di qualità sui centri esistenti, sui servizi mammografici e sull'equità del trattamento su tutto il territorio;

se non si ritenga di assicurare la massima attenzione nei confronti della problematica circa i rimborsi per i casi di ricostruzione mammaria.

(4-04896)

(8 luglio 2003)

RISPOSTA. – L'organizzazione dei servizi sanitari rientra nell'ambito della sfera delle attribuzioni regionali. Tale competenza, come è noto, si è definitivamente consolidata a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Sicché, allo stato attuale, spetta alle regioni assumere, in materia, le decisioni più appropriate, tra cui anche l'eventuale attivazione di campagne preventive, anche avvalendosi delle indicazioni che verranno loro fornite dalle singole aziende sanitarie.

Per quanto attiene, poi, al sollecitato «controllo di qualità sui centri esistenti», va ricordato che l'esercizio di un'attività sanitaria è soggetto ad autorizzazione, il cui rilascio è subordinato al possesso dei requisiti minimi, strutturali e tecnologici individuati dal decreto del Presidente della

Repubblica del 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997).

La verifica della permanenza dei predetti requisiti viene effettuata dalle regioni sia con cadenza periodica (almeno ogni cinque anni), sia ogni qualvolta le regioni stesse ne ravvisino la necessità ai fini del buon andamento delle attività sanitarie.

Tale forma di monitoraggio diviene ancora più stringente allorché si tratti di strutture accreditate. E ciò non solo perché le strutture che aspirino ad essere parte del Servizio sanitario nazionale devono essere in possesso di *standard* qualitativi ulteriori, ma anche perché si riduce l'arco temporale minimo dell'attività di verifica, che diviene triennale.

A tal proposito si segnala che l'individuazione dei livelli minimi di qualità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie è oggetto di specifici studi da parte di questa Amministrazione che si avvale, sull'argomento, anche dell'apporto di tecnici di comprovata esperienza. D'altro canto questo Dicastero, nel convincimento dell'importanza del potenziamento dell'attività di programmazione in campo sanitario, svolta anche a livello centrale, ha stipulato, in data 21 dicembre 2001, un accordo di collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, il cui oggetto è rappresentato, tra l'altro, dallo svolgimento di un'«attività di promozione dell'appropriatezza attraverso la produzione, diffusione ed implementazione di linee guida, con una speciale attenzione a quelle relative a temi oncologici», con particolare attenzione alla prevenzione, diagnosi e terapia del tumore al seno, il che, evidentemente, si va ad aggiungere alle «proposte operative in tema di prevenzione secondaria dei tumori della mammella» individuate dal provvedimento dell'8 marzo 2001, con cui è stato stipulato l'«Accordo tra il Ministro della sanità, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee-guida concernenti la prevenzione, la diagnostica e l'assistenza in oncologia» (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2001).

D'altronde, anche il Piano sanitario nazionale 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 maggio 2003 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003) dedica uno spazio specifico alla cura dei tumori in generale, ed alla cura del cancro alla mammella, in particolare.

Sul secondo quesito dell'interrogazione, circa la possibilità di giungere «ad una revisione dei DRG (...) relativi alla ricostruzione del seno contestualmente ad intervento chirurgico per carcinoma mammario», si fa presente che sono in corso una serie di iniziative, che vedono il coinvolgimento del Ministero della salute, delle regioni e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, al fine di addivenire – in maniera condivisa –

ad una oculata rivisitazione del sistema tariffario delle SDO (schede di dimissioni ospedaliere) e dei DRG.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(16 gennaio 2004)

FILIPPELLI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la direzione provinciale delle Poste di Catanzaro ha stabilito di chiudere, «senza una motivazione», l'ufficio postale di Badolato Superiore (Catanzaro) nei giorni 16, 25, 26, e 31 luglio e 1, 2,3,4,5,6,26 e 30 agosto;

che la popolazione di Badolato Superiore è formata per l'80% circa di persone anziane, e quindi impossibilitate a usufruire degli sportelli postali dei paesi limitrofi;

che la riorganizzazione del servizio postale sul territorio calabrese non può passare attraverso una severa penalizzazione (o punizione?) delle fasce più deboli delle popolazioni, che sono quelle che abitano nelle frazioni o nei paesi più sperduti della Calabria;

che la Comunità europea, proprio perché il servizio postale è un servizio universale che deve essere assicurato a tutti i cittadini, concede un contributo annuo di oltre 450 miliardi di lire perché si assicuri ai cittadini stessi di poter usufruire del detto servizio con uguale trattamento.

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro delle comunicazioni intenda intervenire per ristabilire un atto di giustizia nei confronti dei cittadini di Badolato Superiore e quali determinazioni intenda assumere rispetto alla minacciata chiusura dell'ufficio postale;

se si intenda assicurare questo servizio con l'impiego di almeno un'operatore polivalente.

(4-05004)

(17 luglio 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che a, seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. – interessata in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante – ha riferito che anche nell'ambito delle iniziative adottate al fine di riorganizzare le proprie strutture operative nel periodo estivo è rimasto fermo l'impegno di garantire, nel territorio di ciascun comune, l'apertura giornaliera di almeno un ufficio postale.

I provvedimenti di riduzione dell'orario di apertura al pubblico hanno, infatti, riguardato uffici che, in considerazione della vicinanza

con altri uffici postali, è stata ritenuta non particolarmente pregiudizievole per l'utenza.

Le chiusure che l'azienda ha attuato, pertanto, sempre di durata limitata, non hanno intaccato l'estensione, la capillarità e la funzionalità generale della rete operativa in quanto è stata posta la massima attenzione alle specifiche realtà locali, effettuando interventi circoscritti ai soli uffici che presentano scarsi volumi di traffico durante tutto l'anno e che, già nel passato, avevano fatto registrare un significativo calo degli stessi nel periodo estivo.

Anche in tali casi, comunque, è stata garantita l'apertura nei giorni di pagamento delle pensioni, nonché il regolare svolgimento del servizio di recapito della corrispondenza.

A conferma di quanto sopra la ripetuta società Poste ha riferito che nel comune di Badolato Superiore i due uffici ivi presenti – Badolato e Badolato Marina – hanno osservato un calendario di giorni di apertura prefissato, allo scopo di garantire le operazioni di pagamento alle scadenze abituali.

Il recapito degli oggetti postali è stato svolto quotidianamente dall'ufficio di Badolato Marina, che non ha subito riduzioni di orario.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(14 gennaio 2004)

FIRRARELLO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che dopo la partita Catania-Siena, conclusa 1-1 e giocata il 12 aprile, la società siciliana contestava la posizione irregolare del giocatore del Siena Martinelli, reo di non aver scontato la giornata di squalifica irrogata a seguito dell'ammonizione riportata durante la gara Siena-Cosenza del 30 marzo 2003;

che in effetti, il Martinelli il 5 aprile, giorno in cui doveva scontare la squalifica, pur non avendo partecipato alla partita del campionato di serie B Siena-Napoli, aveva però preso parte alla gara del campionato «Primavera» Siena-Ternana, contravvenendo a quanto dettato dal codice di giustizia sportiva, che stabilisce che il calciatore colpito da una squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la squalifica stessa nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento;

che conseguentemente Martinelli, essendo stato schierato dalla sua società per la gara del Campionato Primavera, di fatto non ha scontato la squalifica;

che l'esposto sulla posizione irregolare del giocatore Luigi Martinelli veniva trasmesso dalla società Calcio Catania al Presidente della Lega Galliani, il quale lo trasferiva il 18 aprile alla Commissione disciplinare, per i provvedimenti di competenza;

che la Commissione disciplinare della Lega, con decisione del 24 aprile, dichiarava regolare la posizione del giocatore, confermando il risultato sul campo (1-1);

che la società Calcio Catania inoltrava ricorso alla Commissione di Appello Federale che il 28 aprile, ribaltando la decisione della Commissione disciplinare della Lega, dava invece ragione al Catania, assegnandole la vittoria per 2-0 e due punti in più in classifica;

che varie società calcistiche, tra cui Genoa, Venezia, Verona, Bari, Messina e Napoli il 10 maggio si rivolgevano alla Corte Federale per tutelare i propri diritti, che sarebbero stati lesi per effetto della pronuncia della CAF, sostenendo che il Catania non poteva ricorrere alla CAF in quanto l'originario provvedimento della Commissione disciplinare della Lega era stato generato dal deferimento da parte del Presidente di Lega e non per ricorso della stessa società: di conseguenza anche alla CAF poteva ricorrere solo il Presidente di Lega e non il Catania;

che la Corte Federale, pur ritenendo sussistente il diritto del Catania di appellarsi, nel merito stravolgeva la sentenza della Corte d'Appello Federale, confermando il risultato della gara Catania-Siena conseguito sul campo e togliendo al Catania due punti in classifica;

che il Catania, a questo punto, si appellava sia alla giustizia sportiva, rivolgendosi al Consiglio Nazionale del Coni (come organo che da Statuto tutela e vigila il corretto svolgimento della operatività delle singole federazioni), sia alla giustizia amministrativa, ricorrendo al TAR di Catania. Ad entrambi gli organi chiedeva la conferma della decisione della CAF, definita dai regolamenti «di ultima istanza» e, in quanto tale, non più modificabile;

che, in attesa di una pronuncia da parte del CONI, il TAR della Sicilia il 6 giugno ha sospeso il provvedimento della Corte Federale;

che la FIGC ha impugnato l'ordinanza suddetta;

considerato:

che il decreto legislativo n. 242 del 1999 e lo Statuto attribuiscono al CONI il potere di vigilanza sul corretto funzionamento delle federazioni sportive nazionali;

che, nel caso di specie, si è indubbiamente di fronte ad una grave violazione dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo quali siano le sue valutazioni al riguardo e se non intenda sollecitare una rapida decisione da parte del CONI che, accertata la carenza assoluta di potere giustiziale della Corte federale, confermi la originaria decisione assunta dal CAF, che ha assegnato al Catania la vittoria per 2 a 0 sul Siena, ripristinando, per questa via, la legalità violata.

(4-04713)

(11 giugno 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente la partita di calcio giocata il 12 aprile 2003 tra

Catania e Siena, interpellato il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, si rappresenta che la decisione della Corte federale relativa alla suddetta gara è stata annullata dalla Federazione italiana giuoco calcio in via di autotutela, e su indicazione del CONI medesimo, con delibera del Consiglio federale del 2 luglio 2003.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

PESCANTE

(14 gennaio 2004)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che la località Camaldoli di Napoli, un volta suggestiva oasi di verde, è da oltre un ventennio sottoposta ad una serie di interventi per la realizzazione di un parco pubblico con notevoli erogazioni di flussi finanziari;

che la realizzazione del Parco Camaldoli, per l'insipienza delle diverse amministrazioni comunali che si sono alternate alla guida della città, si è impantanata in una serie di illegalità, inquietante quella camorristica con infiltrazioni profonde nei lavori del parco;

che le stesse requisizioni sull'area del parco sono state effettuate con la perversa logica della inamovibilità di manufatti e insediamenti vari di amici e l'aggressione violenta a beni come quelli delle attrezzature sportive di proprietà ideologicamente non contigue all'amministrazione comunale di Napoli;

che ad oggi, perseguendo la logica della ideologia di parte da difendere e salvaguardare anche per fini di basso profilo morale, l'amministrazione comunale e l'assessore all'ambiente privilegiano finalità diverse dalle originarie;

che tale disegno si identifica nel privilegiare la circoscrizione Arenella di centro-sinistra, la cui territorialità sull'area di Camaldoli è di un 1/3 rispetto ai 2/3 ricadenti nella circoscrizione di Chiaiano di centro-destra;

che gli interventi programmati, gli indirizzi e l'utilizzo futuro del Parco sono di natura squisitamente privata tra l'assessore all'ambiente del Comune di Napoli e la circoscrizione dell'Arenella;

che nessuna informativa viene trasmessa e/o inviata alla circoscrizione di Chiaiano sugli interventi, gli importi e i tempi di consegna del parco;

che i fondi pubblici erogati per la realizzazione del parco nel tempo sono diventati foraggio per la camorra, illegalità per la lievitazione dei costi, arbitrii nella acquisizione di aree;

che in questi giorni in dispregio alla fruizione pubblica di una parte del parco l'invasione pilotata sul territorio di una miriade di associazioni politicizzate e di scarsa cultura ambientale persegue il disegno strategico del partito dei Verdi, privatizzare e gestire un patrimonio pubblico, Parco Camaldoli, finanziato con fondi dello Stato,

si chiede di conoscere:

i provvedimenti che si intenda adottare per restituire agli organi circoscrizionali, come quello di Chiaiano, la pertinenzialità sul Parco pubblico dei Camaldoli;

se non si intenda accertare i motivi della mancata acquisizione di manufatti e aree sottoposte ad espropri;

i motivi che inducono l'assessore all'ambiente del comune di Napoli a ritenere l'area del Parco dei Camaldoli di proprietà di pseudo-associazioni ambientaliste.

(4-01867)

(27 marzo 2002)

RISPOSTA. – Occorre innanzitutto premettere che il nuovo titolo V della Costituzione ha collocato le autonomie territoriali su un piano di pari dignità istituzionale accanto allo Stato, ampliandone la sfera di autonomia, già elemento fondante della nostra Costituzione.

Eventuali interventi da parte dell'Amministrazione statale debbono, perciò, essere limitati alle specifiche previsioni normative, al di là delle quali si tratterebbe di indebita ingerenza.

Venendo ora ai quesiti sollevati dall'onorevole interrogante si risponde sulla base degli elementi forniti dal Servizio progettazione e valutazione ambientale del comune di Napoli, cui è stata affidata la gestione del Parco dei Camaldoli, nonché sulla base del resoconto stilato dal Servizio protezione civile del Comune che dal mese di marzo 2002, previa autorizzazione, ha installato un proprio presidio nel Parco.

È opportuno innanzitutto precisare che gli espropri eseguiti per la realizzazione del Parco dei Camaldoli trovano fondamento in progetti e provvedimenti adottati dalla precedente Amministrazione straordinaria e deliberati nel 1981 dal Consiglio di Amministrazione dell'allora Cassa per il Mezzogiorno.

Nel 1994 il Commissario *ad acta* per lo scioglimento dell'Agenzia per il Sud trasferì al comune di Napoli la gestione del Parco dei Camaldoli con le attività in esso comprese nonché la realizzazione delle opere del completamento dello stesso.

Attualmente per gli unici casi residui di esproprio l'Amministrazione comunale sta provvedendo ad ultimare le procedure di presa di possesso, anche in seguito alla conclusione dei relativi *iter* legali. Tutte le aree espropriate, comunque, rimangono totalmente vincolate alle finalità pubbliche che hanno legittimato la procedura di esproprio e quindi alla realizzazione del Parco.

Gli interventi in corso di programmazione ed il futuro utilizzo del Parco sono in linea con gli obiettivi sanciti, nel 1980, all'atto della previsione urbanistica dell'area, e sono stati sviluppati dall'Amministrazione comunale nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Occorre precisare, altresì, che le indagini disposte negli anni passati dall'Autorità giudiziaria sullo svolgimento dei lavori nel Parco, relative

alle attività poste in essere nel periodo in cui la gestione era affidata alla Cassa per il Mezzogiorno e a quelle anteriori al 1996, non soltanto non sono ancora approdate ad alcuna conclusione definitiva, ma soprattutto non riguardano l'attuale gestione dei lavori per il completamento del Parco.

Relativamente, poi, alla fruizione pubblica del Parco da parte delle Associazioni, allo stato risulta che l'unica Associazione ambientalistica operante nel Parco, in virtù della sottoscrizione di un apposito protocollo di intesa nel dicembre 2000, è l'AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani).

Il Servizio progettazione e valutazione ambientale – di cui si è già parlato – ha assegnato, provvisoriamente per un anno, al Servizio protezione civile, l'utilizzo di tale area con ingresso su strada comunale Guantai ad Orsolona, per attività di esercitazione di protezione civile.

L'area non è mai stata utilizzata a causa di atti di vandalismo perpetrati da persone al momento ancora sconosciute.

Il Servizio di protezione civile, d'intesa con le Associazioni di volontariato, riconosciute dal Dipartimento nazionale, sta cercando di realizzare attività formative ed addestrative.

Si evidenzia che la zona Camaldoli, ove è sito il campo ex «Kennedy C», è esposta a rischio idrogeologico ed incendio boschivo, per cui si è ritenuto che le attività addestrative di Protezione Civile potessero contribuire a migliorare e potenziare sia la prevenzione, sia l'eventuale soccorso in presenza di situazioni di emergenza.

Per quanto riguarda, infine, i fondi pubblici erogati per la realizzazione del Parco, si fa presente che sono in atto progetti volti alla risistemazione e riqualificazione dell'area stessa tra cui:

il recupero idraulico – forestale del bosco, assediato nel periodo a cavallo degli anni '80 da una massiccia edificazione abusiva, responsabile di numerosi dissesti dell'area;

la realizzazione di interventi di ri-funzionalizzazione di parti del Parco realizzate negli anni trascorsi;

la realizzazione di una nuova sistemazione delle aree attualmente non fruibili ed oggetto di lavori parziali condotti dalla ex Cassa per il Mezzogiorno;

la realizzazione di interventi di armonizzazione e riconnessione dell'area-pranzo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(15 gennaio 2004)

FLORINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che la recente scarcerazione del boss Mario Fabbrocino per decorrenza dei termini di custodia cautelare ripropone l'urgenza di accertare le

responsabilità della inefficienza dei giudici politicizzati in quel porto delle nebbie della Procura della Repubblica di Napoli;

che già nel 1987 il Fabbrocino aveva beneficiato di una discutibile perizia medico-legale che riteneva la sua malattia cardiaca non compatibile con il regime carcerario; la fuga dalla casa di cura e la relativa decennale latitanza hanno dimostrato ampiamente il contrario;

che, oltre ai ritardi che consentono la decorrenza dei termini solo per noti capi clan, si riscontrano mancate ordinanze di custodia cautelare per efferati criminali e compiacenti perizie medico-legali per detenuti di grande spessore;

che appare inquietante non solo la vicenda della scarcerazione del Fabbrocino, ma anche quelle che si stanno delineando per altri processi il cui percorso è accidentato da steccati e ostacoli giuridici,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda accertare se corrisponda al vero quello che si vocifera all'interno e all'esterno della Procura della Repubblica di Napoli di omissioni volute e/o ritardi pilotati per un listino prezzi accessibile a noti camorristi disposti a tutto per non essere ristretti in carcere e/o riacquistare la libertà;

se non intenda dopo l'ultimo eclatante caso e quelli delle mancate ordinanze di custodia cautelare inviare le relative relazioni al CSM ed, accertate le colpe, punire i responsabili.

(4-02629)

(10 luglio 2002)

RISPOSTA. – In merito alla vicenda descritta nell'interrogazione indicata in oggetto, concernente la scarcerazione di Mario Fabbrocino per decorrenza dei termini di custodia cautelare, si comunica che in data 25 settembre 2003 è stata promossa l'azione disciplinare nei confronti dei dottori Salvatore Sbrizzi, Alfonso Chiliberti, Sergio Aliperti e Maria Della Rossa per avere i medesimi gravemente mancato ai propri doveri e, segnatamente, a quello di diligenza nell'espletamento delle funzioni, rendendosi così immeritevoli della fiducia e della considerazione di cui deve godere un magistrato e compromettendo il prestigio e la credibilità dell'ordine giudiziario.

In particolare è stata rilevata a carico del dottor Salvatore Sbrizzi l'infrazione disciplinare prevista dall'articolo 18 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, per avere il predetto, nella sua qualità di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, omesso di provvedere con la dovuta tempestività, quale pubblico ministero nel processo definito dalla IX sezione penale del Tribunale di Napoli con sentenza in data 7 giugno 2002 nei confronti di Mario Fabbrocino, al deposito di tutti gli atti indispensabili al Tribunale per poter giudicare «allo stato degli atti» e definire il giudizio abbreviato in tempo utile per evitare la scarcerazione per decorrenza del termine di fase della custodia cautelare dell'imputato, così determinando, sia prima che dopo la data del 19 marzo

2002, individuata dal Tribunale di Napoli nell'ordinanza di scarcerazione del 5 luglio 2002 come quella di scadenza del termine di custodia cautelare (nove mesi dall'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato in data 19 giugno 2001, ai sensi dell'articolo 303, comma 1, lettera B-bis), n. 3, del codice di procedura penale), una serie di rinvii per l'esigenza di acquisire documentazione che avrebbe dovuto essere inserita nel fascicolo del pubblico ministero sin dalla prima udienza o che comunque sarebbe stata acquisibile in breve tempo (sentenze, certificazioni relative ai periodi di detenzione in carcere dell'imputato).

Mentre a carico dei dottori Alfonso Chiliberti, Sergio Aliperti e Maria Della Rossa è stata rilevata l'infrazione disciplinare prevista dall'articolo 18 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, per avere – il primo nella sua qualità di presidente del collegio giudicante che ha emesso la citata sentenza in data 7 giugno 2002, gli altri nella loro qualità di componenti del collegio medesimo – disposto, nell'ambito del giudizio abbreviato a carico di Mario Fabbrocino, rinvii anche di tre-quattro mesi, senza tener conto dell'imminente scadenza dei termini di custodia cautelare, al solo fine di consentire il deposito della documentazione di cui di volta in volta la difesa o lo stesso pubblico ministero rilevavano la mancanza, così contribuendo a determinare la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di un imputato considerato particolarmente pericoloso e già latitante all'estero; omettevano, inoltre, di disporre la scarcerazione dell'imputato Mario Fabbrocino alla scadenza del termine di fase della custodia cautelare (19 marzo 2002) ed ignoravano detta scadenza allorché, contestualmente alla sentenza di condanna in data 7 giugno 2002, il collegio giudicante si era pronunciato, rigettandola, su un'istanza difensiva di revoca della misura cautelare.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(20 gennaio 2004)

GENTILE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

anche quest'anno i campionati di calcio professionisti, di serie A e B, sono caratterizzati da un'incredibile ondata di polemiche, legate ai gravissimi errori arbitrali;

vige ancora, e dai tempi del Governo di centrosinistra, l'accoppiata dei signori Bergamo e Pairetto, designatori arbitrali, i quali percepiscono la somma di 260.000,00 euro lorde annue a testa, più il rimborso delle spese, per una funzione che lascia aperti molti dubbi;

in particolare, scorrendo il nome dei direttori di gara impegnati in questo torneo, ci si accorge dell'utilizzo spropositato di arbitri delle regioni tosco-emiliane-piemontesi;

gli arbitri hanno un gettone di presenza molto robusto, oltre 5.000,00 euro lordi per una gara di serie A, la metà per una gara di serie

B, per cui risulta sospetta la sistematica emarginazione di arbitri delle altre regioni ed in particolare di quelle meridionali;

si chiede di sapere:

se non si ritenga che sia il caso di pervenire ad un rinnovamento istituzionale della sezione arbitrale e se si non ritenga di dare spiegazioni, anche tecniche;

quali risultino essere i motivi per i quali gli arbitri delle regioni su citate vengono utilizzati con maggiore frequenza;

in particolare quali risultino essere i motivi che hanno indotto gli organi competenti a nominare il signor Bettini di Arezzo arbitro internazionale dopo appena 30 partite dirette in serie A;

se non si si ritenga opportuna, da subito, una revisione del sistema di designazione che porti all'istituzione di un organismo biennale, composto da una sola persona ed eletto congiuntamente da FIGC e Lega, rieleggibile una sola volta ed in grado di assicurare, nella pienezza democratica, maggiore trasparenza.

(4-03667)

(21 gennaio 2003)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente il sistema di designazione degli arbitri chiamati a dirigere partite del campionato di calcio professionisti di serie A e B, interpellato il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, si rappresenta quanto segue.

In merito alla presunta prevalenza di arbitri appartenenti ad una determinata area geografica che verrebbero utilizzati con più frequenza, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha precisato che, dal 1997, le designazioni avvengono tramite il sorteggio introdotto in accoglimento di precise istanze dei club professionistici ed ha evidenziato che, sulla scorta di recentissimi dati riferiti alla stagione sportiva in corso, su un organico di trentasette arbitri soltanto otto farebbero parte dell'area geografica toscano-emiliano-piemontese.

Per quanto riguarda i gettoni di presenza percepiti dagli arbitri e dai designatori, il CONI ritiene che il valore del gettone è proporzionato all'impegno richiesto a tali categorie di soggetti, chiamati oggi a mantenere *standard* atletici conformi alla moderna pratica dello sport professionistico.

Con riferimento, inoltre, alla nomina del signor Bettini ad arbitro internazionale, il CONI precisa che l'accesso alla lista degli arbitri internazionali è regolato in base al merito, all'esperienza maturata nonché in base all'età e che la F.I.F.A. ritiene importante questo ultimo requisito in quanto la stessa tende a formare ruoli arbitrali in grado di operare nello scenario internazionale per un periodo sufficientemente lungo.

Quanto infine ad una eventuale revisione del sistema organizzativo arbitrale che preveda l'attribuzione della responsabilità ad una sola persona con mandato non rinnovabile oltre il biennio di durata, il CONI ha

reso noto che la presenza dei due designatori si giustifichi in ragione delle maggiori incombenze gravanti su di essi e che la carica di durata annuale possa meglio rispondere ad esigenze di ricambio.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

PESCANTE

(14 gennaio 2004)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che lo scrivente in data 9 febbraio 1999 rivolgeva una interrogazione a risposta scritta, la 4-13999, al Governo dell'epoca e in particolare ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, senza ricevere risposta;

che detta interrogazione verteva su notizie relative ad una ricerca del CNR sui fondali del mare Tirreno centrale e meridionale evidenziando che talune risultanze mostravano la parte sommersa delle isole a rischio di franamenti e che in special modo i fianchi degli edifici vulcanici erano a rischio di cedimento improvviso con grave rischio di produrre improvvisamente onde anomale di forza distruttiva;

che tali ricerche erano state organizzate dal prof. Chiocci del Centro studi per il quaternario del CNR di Roma e che veniva utilizzata per tale campagna scientifica la nave Urania;

che tali ricerche si giovavano di una strumentazione innovativa a tecnologia avanzata detta Towed Ocean Bottom Instrument (TOBI) messa a disposizione dall'Unione europea per lo studio dei fianchi delle isole di origine vulcanica;

che tale strumento montava un sonar a scansione laterale in grado di fornire immagini del fondo marino in una fascia di sei chilometri di ampiezza con dettagli specifici e con una qualità paragonabile a quella di una foto aerea;

che tale studio mette in risalto la vulnerabilità del sistema di isole e coste che sono nel Mediterraneo e che i fenomeni di collasso e franamento erano stati osservati solo alle Hawaii, a Réunion e alle Canarie prima delle verifiche nel Tirreno;

che tale studio doveva avviare alla programmazione di iniziative anche in tema di protezione civile per scongiurare onde anomale e distruttive che invece si sono recentemente propagate dall'isola di Stromboli fino alle coste della Calabria e della Sicilia fortunatamente con pochi danni;

che detta ricerca del CNR rivelava nel bacino tirrenico la esistenza, inoltre, di «torbiti», ovvero di fiumi di fango che scorrono in fondo al mare con argini, meandri e barre, di numerosi vulcani sottomarini non segnalati, di grandi campi di dune che si muovono sotto l'azione delle correnti e di numerosi relitti di grandi dimensioni;

che vennero definite in detto studio anche le dinamiche in atto all'interno dei canyon e dei canali che connettono la costa alle piane sottomarine;

che in tale interrogazione lo scrivente chiedeva quali iniziative si intendessero adottare a seguito dei fatti emersi dallo studio del CNR anche per fronteggiare eventuali emergenze;

che il Governo dell'epoca sottovalutava e anzi ignorava quanto emerso dallo studio e procedeva all'eliminazione della autonomia dell'Istituto mareografico accorpandolo con norma del 1999 all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia mostrando di non comprendere la gravità dei fenomeni poi rivelatasi a Stromboli e altrove (si vedano le abbondanti ebollizioni nei mari del sud Italia per fenomeni in parte ancora da decifrare e comunque rappresentativi di forte attività vulcanica in mare);

che su «Repubblica» del 2 gennaio 2003 viene specificato che la ricerca effettuata dal CNR è costata 3 anni di rilevamenti, 100 giorni di navigazione, 36.000 chilometri percorsi per mare;

che in detto articolo viene riportato che Roberto Scandone, presidente della Commissione nazionale Grandi Rischi, è cauto e spiega: «I vulcani – dice riferendosi anche all'Etna e allo Stromboli – sono indicatori di stress estremamente sensibili e reagiscono ad un aumento del distribuirsi del campo di sforzo. Etna e Stromboli si trovano in aree della litosfera vicine. E ciò che sta accadendo è da ricondurre alla stessa causa. A Panarea – continua Scandone – c'era e permane un campo geotermico con una notevole emissione di fluidi caldi. Probabilmente anche questa è una variazione dei campi di sforzo. I terremoti nel Tirreno, infine, potrebbero essere il quarto elemento da inserire nello stesso quadro»;

che a nord della Sicilia infatti sono stati localizzati numerosi epicentri nella stessa area di sismi di notevole intensità;

che a nord della Sicilia, in direzione delle coste calabro-campane, stando alle rivelazioni del 1999 il CNR scoprì con grande amplificazione della notizia l'esistenza di una serie di vulcani sottomarini tra i quali il Palinuro, il Vavilov, il Marsili, l'Alcione, il Lamentini e il Magnaghi mentre emersi nell'area meridionale insistono i complessi vulcanici di Ischia, Vesuvio, Campi Flegrei, Stromboli, Ustica, Vulcano, Etna e Pantelleria;

che secondo il «Corriere della Sera», edizione del 3 gennaio 2003, l'onda anomala proveniente dall'area di Stromboli si sarebbe fermata solo nel Golfo di Salerno: «Dalla vicina Panarea a Ustica, da Milazzo al Golfo di Policastro: è stato un *tour* di centinaia di chilometri quello compiuto dal maremoto scatenato lunedì dalla frana dello Stromboli» e ancora: «La vastità dell'area del risentimento è sbalorditiva. Come un enorme sasso lanciato in uno specchio d'acqua, l'onda anomala si è propagata per un raggio di 200 chilometri comportandosi in maniera simile in tutti i punti in cui ha manifestato la sua energia. Dappertutto testimoni oculari riferiscono, per prima cosa, non dell'arrivo di un'onda alta ma di una ritirata del mare per metri e metri dalla costa – spiega la dottoressa Maramai (ricercatrice specializzata in geologia marina dell'Ingv). Nelle isole Eolie e più a ovest, anche a Ustica, dapprima si sono svuotate le calette esposte a

est, cioè dal lato dello Stromboli. Molte imbarcazioni si sono poggiate sui fondali rimasti all'asciutto. Si sono visti i pesci guizzare all'aria e dopo alcuni minuti c'è stato il riflusso dell'acqua, più violento nelle vicine Eolie, meno altrove ma in ogni caso vorticoso. Gli effetti sono stati molto distruttivi solo su alcuni tratti costieri della stessa Stromboli. A Panarea, Salina, Vulcano, Lipari e Filicudi nella fase del ritorno dell'acqua si sono registrate inondazioni fino a 50 metri dalla costa», e infine dopo il cenno alla rottura di ormeggi nei porti siciliani di grosse navi è detto nell'articolo: «Ma a lasciare meravigliati gli stessi ricercatori è il fatto che fenomeni altrettanto vistosi si sono verificati a Maratea, Scario, Marina di Camerota, Marina di Pisciotta e in altre località del Golfo di Policastro. Sembra che il fenomeno si sia esaurito solo al livello del Golfo di Salerno. La perturbazione si è propagata ad alta velocità, circa 25° all'ora; è stata un'onda molto lunga, una decina di chilometri da cresta a cresta; è stata attenuata da ostacoli incontrati lungo il cammino, tanto da risparmiare alcune località protette da promontori»;

che «Il Giornale di Sicilia» (*on line*) nelle *news* del 3 gennaio 2003 scrive: «La Protezione Civile ha dichiarato lo stato di allarme generale a Stromboli per il timore che un altro costone possa staccarsi creando un altro maremoto»;

che, al contrario e rivestendo una certa importanza nei fatti del giorno, sempre in data 3 gennaio 2003, il sito Ansa.it, ore 18:07, riporta una dichiarazione del docente di Geologia dell'Università Federico II di Napoli, Franco Ortolani, il quale sostiene che «l'effetto sembra sproporzionato rispetto ad una semplice caduta in mare di parte di una roccia. Per determinare tale reazione, aggiunge, l'entità della frana sarebbe dovuta essere di milioni di metri cubi»;

che a tal riguardo su «Il Mattino» di Napoli nel corso di una intervista il professor Giuseppe Luongo, già senatore della Repubblica e Direttore dell'Osservatorio Vesuviano, invoca controlli sui crateri sommersi del Tirreno affermando: «La violenza dell'onda anomala non può essere stata provocata soltanto dal crollo di un costone sulla sciara del fuoco. È sempre più evidente che i problemi sono lì, sulle pareti sommerse del vulcano. E che la crisi non riguarda esclusivamente lo scenario stromboliano»;

che tuttavia su «Il Giornale di Sicilia» *on line* del 3 gennaio 2003 si legge: «Pericolo per nuove frane e magma sotterraneo». «Non è solo la possibilità di nuove frane a tenere desta l'attenzione degli esperti su Stromboli, ma un pericolo ancor più minaccioso. Sotto il vulcano, infatti, si muove un serbatoio magmatico pieno di roccia fusa a mille gradi. Se si aprisse una frattura lungo i fianchi del vulcano, secondo gli esperti, questa massa potrebbe venire a contatto con l'aria o con l'acqua del mare con esiti disastrosi»;

che tale discorso è ripreso e precisato anche da «Il Sole 24 Ore» del 3 gennaio 2003 («Stromboli teme l'onda Tsunami») quando si riporta: «All'interno del vulcano, secondo gli scienziati, c'è un serbatoio magmatico pieno di roccia fusa a una temperatura di 1000°, che rappresenta una

minaccia potenziale per Stromboli e le isole Eolie» potendo alzare uno Tsunami,

l'interrogante chiede di conoscere:

per quale motivo sia stato soppresso e/o accorpato l'Istituto mareografico, quasi a minimizzare la portata di interesse del campo di studio attinente;

se le strutture regionali di Protezione civile siano state in grado di fronteggiare l'emergenza maremoto con idonee e tempestive informative alla pubblica opinione anche attraverso i *mass media*, in particolare per segnalare l'onda grande che secondo gli studiosi sarebbe giunta sino al Golfo di Salerno;

se a tal riguardo si sia attivata la Protezione Civile della Regione Campania attesa la folta presenza di sistemi vulcanici e la relativa vicinanza col campo di mare dove si registra l'acme dei fenomeni di questi giorni da Stromboli a Panarea all'Etna sino ai sismi registrati recentemente con epicentro in mare a nord di Palermo;

se la struttura regionale della Campania della Protezione Civile abbia monitorato i sistemi vulcanici ivi presenti e se si abbiano notizie di variazioni significative dei parametri di controllo dell'attività geofisica e vulcanica nel territorio campano con particolare riferimento alle più volte segnalate fumarole registrate al largo della costa napoletana;

se non sia il caso di costituire una Commissione di Indagine per la verifica del comportamento di enti ed organi responsabili deputati alla Protezione Civile per il presunto mancato adeguamento della rete di Protezione Civile alla emergenza maremoto ed eruzione su larga scala e di capitalizzazione e propulsione amministrativa degli esiti delle ricerche del CNR condotte nel 1999 nel mare Tirreno;

per quale motivo la struttura di Protezione Civile della regione Campania non abbia segnalato l'arrivo dell'onda anomala informando la popolazione sugli eventuali rischi e le precauzioni da adottare a tutela della vita, della incolumità delle persone e della integrità delle cose;

quali progetti, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie, siano stati messi in cantiere per una tempestiva, idonea, capillare diramazione di avvisi di allarme in caso di rinnovata emergenza per gli abitanti delle coste e delle isole del Tirreno centro-meridionale;

se non sia il caso di stanziare fondi cospicui per la messa in sicurezza delle isole dal rischio marino e vulcanico con conseguente riapertura dell'Istituto Oceanografico opportunamente potenziato in risorse umane, strumentali e finanziarie in sinergia con gli altri enti di ricerca e studio mondiale;

se i Ministri in indirizzo, cogliendo l'occasione dell'emergenza presente, non ritengano fondamentale attivarsi per garantire una reale autonomia alle isole minori italiane, anche in considerazione dell'avvenuta riforma del Titolo V della Costituzione, così che le stesse, superata la fase emergenziale, trasformino un problema in una grande risorsa alternativa.

(4-03698)

(23 gennaio 2003)

RISPOSTA. – In primo luogo, si evidenzia che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) non risulta avere mai accorpato un Istituto mareografico.

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare del Dipartimento dei Servizi Tecnici, ha operato il «Servizio idrografico e mareografico nazionale» che, con il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), è stato accorpato alla suddetta Agenzia che attualmente fa capo al Ministero dell'ambiente. Inoltre, se si fa riferimento all'Istituto di geologia marina, esso è stato accorpato all'Istituto di scienze marine del CNR.

Riguardo al maremoto del 30 dicembre 2002, si fa presente che questo si è manifestato in maniera repentina e senza la possibilità, da parte di strutture regionali o nazionali, di dare il preallarme.

Le reti di sorveglianza gestite dall'INGV – Sezione di Napoli, osservatorio vesuviano, che, ai sensi della legge n. 381 del 1999, sono deputate alla sorveglianza sismica e vulcanica di tutto il territorio nazionale e, quindi, anche dei vulcani della Campania (Vesuvio, Ischia e Campi Flegrei), non hanno potuto prevedere il maremoto. Nel caso si fossero verificate anomalie tali da far ipotizzare l'approssimarsi di una crisi vulcanica, sarebbero state attivate tutte le procedure relative alle varie fasi di allarme, coinvolgendo strutture nazionali e periferiche, tra le quali anche la regione Sicilia.

Infatti, durante la fase di emergenza, hanno concorso attivamente sia il Dipartimento della protezione civile nazionale che le Amministrazioni locali siciliane.

Per quanto riguarda la natura dell'evento, si fa presente che il maremoto ha determinato un sistema di onde con altezza massima di 5-10 metri a Stromboli, di poche decine di centimetri sulle coste della Sicilia e della Calabria e di alcuni centimetri sul Golfo di Salerno.

D'altra parte quest'ultimo potrebbe essere interessato da onde di 5 metri soltanto nel caso di eruzione catastrofica con intrusione di acqua marina nel sistema vulcanico; si tratta di fenomeni poco probabili, che oggi sono controllabili con congruo anticipo dal sistema di monitoraggio messo in atto a Stromboli.

Inoltre, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha costantemente monitorato la zona e ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile numerosi rapporti relativi all'evoluzione del fenomeno, che sono stati ampiamente diffusi dai vari canali di informazione locale, regionale e nazionale.

Va ricordato che l'INGV ha prodotto, già il giorno seguente, un corposo e dettagliato rapporto multidisciplinare («rapporto stato attività secondo semestre 2002»), consegnato al Capo del Dipartimento della protezione civile il 2 gennaio 2003, con il quale si faceva specifico riferimento agli eventi effusivi e di frana del 28 e del 30 dicembre 2002.

Dal suddetto rapporto relativo al costone franato si apprende che i «volumi aerei» del distacco – quelli, cioè, sopra il livello del mare – ri-

sultavano essere di dimensioni superiori ai 6 milioni di metri cubi e che la superficie di distacco ha raggiunto il mare provocando l'erosione della linea di costa.

La frana si è, quindi, propagata anche alle pareti del vulcano sottostanti il livello del mare ed il volume totale del corpo franato è stato maggiore in quanto ha interessato tutto il fianco del vulcano.

Alla luce di quanto sopra il Dipartimento della protezione civile ha finanziato dei progetti di ricerca finalizzati all'approfondimento delle conoscenze sui rischi sismici e vulcanici esistenti nella zona.

Inoltre in poche settimane si è provveduto alla installazione di stazioni di misura per il controllo dei parametri geofisici, geochimici, vulcanologici e di deformazione di tutto l'apparato vulcanico.

Dai dati disponibili e dall'esperienza maturata si è provveduto ad attuare un monitoraggio del vulcano Stromboli, con particolare riguardo alla stabilità del versante della Sciara del Fuoco e, per mezzo di numerosi rilievi batimetrici, a studiare attentamente anche la parte sommersa.

In relazione alla ricerca del CNR, dal titolo «Conoscenza delle parti sommerse dei vulcani italiani e valutazione del potenziale di rischio vulcanico», si fa presente che questa, diretta dal professor Chiocci, è stata condotta nell'ambito di un progetto INGV – GNV (Gruppo Nazionale di Vulcanologia). Tale progetto è stato finanziato con fondi della protezione civile, per un importo complessivo di circa 1.200 milioni di vecchie lire.

Infine, si ricorda che l'accertamento dell'esistenza di una serie di vulcani sottomarini non è da attribuirsi alla ricerca del CNR, in quanto questa era già nota agli inizi del ventesimo secolo ed in proposito si ricorda la pubblicazione, risalente agli anni Settanta, delle carte strutturali del Progetto Geodinamic.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(23 gennaio 2004)

MALABARBA. – *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

lo stabilimento IBM di Santa Palomba, provincia di Roma, venne realizzato nel 1982;

il sito industriale venne costruito con contributi pubblici, nel quadro delle politiche di sostegno alle aree depresse;

all'inizio del 1999, dopo anni di riduzione di personale e di esternalizzazioni, la IBM annunciava la decisione di trasferire parti del ciclo produttivo dagli stabilimenti di Santa Palomba e di Vimercate (Milano) all'estero, in Irlanda; per la delocalizzazione si addusse la motivazione che si era in presenza di un regime fiscale più vantaggioso per l'azienda;

il trasferimento in Irlanda venne effettuato nonostante la presenza di accordi che prevedevano nuove assunzioni, seppure a tempo determinato;

nel gennaio 2000 IBM annunciava di aver stipulato un accordo preliminare con Celestica;

nel maggio 2000 si realizzava un accordo sindacale che prevedeva il trasferimento dei due stabilimenti IBM (quelli di Vimercate e di Santa Palomba) al gruppo Celestica; l'accordo garantiva la tutela dell'occupazione ed il futuro produttivo dei siti *ex* IBM;

nel 2002 la Celestica acquisiva un'importante commessa dall'E-NEL che non venne destinata allo stabilimento di Santa Palomba, ma «dirottata» nello stabilimento di Rajecko, nella Repubblica Ceca;

recentemente la direzione di Celestica, in un incontro presso Asso-Lombardia, avrebbe affermato che i volumi produttivi dello stabilimento di Santa Palomba non giustificerebbero la prosecuzione delle attività dello stabilimento laziale,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda assumere per tutelare l'occupazione dei circa 400 lavoratori della Celestica di Santa Palomba;

se si sia a conoscenza di una eventuale delocalizzazione all'estero della produzione dello stabilimento di Vimercate;

se corrisponda al vero che la Celestica sia interessata all'acquisto della Siemens Mobile Corporation;

se non si intenda avviare una inchiesta ministeriale per verificare l'utilizzo dei fondi pubblici da parte della IBM e della Celestica.

(4-04600)

(27 maggio 2003)

RISPOSTA. – La ditta IBM Italia S.p.A. (ex IBM Semea) ha ottenuto per il predetto opificio agevolazioni finanziarie dall'ex Cassa del Mezzogiorno con provvedimenti del 25 luglio 1973 e 22 ottobre 1985 i cui vincoli di destinazione risultano già trascorsi.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 08/CD/6/78041, sono stati, inoltre, concessi in via definitiva ai sensi della legge n. 64 del 1986 – prog. 64171/CI – un contributo in conto capitale di 1.403.213,39 euro ed un contributo in conto interessi di 547.196,96 euro per l'ammodernamento dello stabilimento, adibito alla produzione di macchine elettroniche per elaborazione dati.

L'entrata in funzione dell'ammodernamento è stata fissata al 24 dicembre 1993, data di completamento del programma e di decorrenza dei vincoli obbligatori di mantenimento delle opere agevolate previsto dalla normativa di riferimento (quinquennale per i macchinari e decennale per le opere murarie) che andranno pertanto a scadere il prossimo dicembre.

Il contributo in conto capitale è stato erogato per l'intero ammontare; il contributo in conto interessi è stato invece erogato per 40.347,84 euro

fino a tutto il 15 marzo 2000 come richiesto dall'Istituto istruttore San Paolo Imi S.p.A. con nota del 31 marzo 2000, in quanto la concessionaria IBM Italia ha estinto in via anticipata nella predetta data del 15 marzo 2000 il finanziamento accordato, a motivo della decisione di conferire a terzi il ramo d'azienda agevolato l'Istituto, con la nota suindicata aggiungeva che «la ditta finanziata provvederà a comunicare direttamente al Ministro delle attività produttive la cessione del ramo d'azienda in discorso e la relativa data non appena perfezionati i relativi atti».

Dall'esame della documentazione in atti non sono state però riscontrate ulteriori comunicazioni in merito sia da parte della ditta che dell'Istituto istruttore.

Pertanto, il Ministro delle attività produttive, attraverso i suoi uffici sta provvedendo all'acquisizione di una dettagliata relazione aggiornata in merito alla effettiva utilizzazione dello stabilimento ed al soggetto giuridico che detiene la disponibilità dell'opificio agevolato ed all'eventuale revoca *pro quota* delle agevolazioni non spettanti.

Si fa, inoltre, presente che lo stabilimento di Vimercate (Milano), di proprietà della ditta IBM Italia S.p.A., non risulta oggetto di agevolazioni ai sensi della legge n. 64 del 1986.

Si comunica, infine, che nei confronti della Celestica Italia S.r.L. sono state concesse, per un programma di sviluppo precompetitivo ai sensi della legge n. 46 del 1982 da realizzare a Vimercate e Santa Palomba, agevolazioni per un ammontare di 3.594.524,52 euro ed erogazioni per un ammontare di 2.267.067,62 euro.

Si precisa che il programma suddetto è terminato ed è stata già avviata la fase di accertamento sulla realizzazione dell'iniziativa.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

GALATI

(14 gennaio 2004)

MONTAGNINO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che a Gela, in provincia di Caltanissetta, il 9 febbraio scorso è improvvisamente deceduto Niccolò Frediani, un bambino di appena cinque anni, figlio del direttore dell'Agip Petroli di Gela, per cause non ancora chiare;

che i genitori, subito dopo il decesso, certificato al pronto soccorso dell'Ospedale di Milazzo, hanno espresso la volontà di donare gli organi del bambino, mossi dal desiderio di poter almeno aiutare un altro fanciullo, non avendo potuto far niente per salvare la vita al loro piccolo figlio;

che viene stabilito che gli unici organi donabili sono le cornee;

che gli organi vengono immediatamente portati presso la banca degli organi di Palermo affinché venga effettuato il trapianto su un altro paziente;

che il giudice intanto dispone l'autopsia, della quale non si conosce ancora l'esito, non essendo trascorsi i 90 giorni previsti dalla legge per la comunicazione dell'esito degli esami necroscopici;

che per poter procedere alla donazione, oltre al consenso dei genitori, è necessaria l'autorizzazione del giudice, il quale ordina che venga effettuato l'espianto;

che per effettuare il trapianto è necessario dall'ospedale di Milazzo il referto autoptico con la determinazione delle cause della morte del bambino, che invece non viene rilasciato;

che da questo momento, a causa degli incredibili ritardi, i genitori di Niccolò si trovano a vivere una fase di lunga ed estenuante attesa, caratterizzata da una totale assenza di informazioni circa la destinazione degli organi del figlio;

che dopo un lungo periodo, solo grazie ad un articolo sulla stampa locale, l'ing. Andrea Frediani e la moglie Anna Paola Fantozzi vengono a conoscenza del fatto che gli organi si trovano inutilizzati a Palermo e che un intoppo burocratico ha di fatto reso inutile la donazione, vanificando l'altruismo del loro gesto;

che tale notizia scatena una affannosa ricerca da parte dei genitori che sperimentano un penoso e sgradevole incastro di reticenze e di mancata assunzione di responsabilità da parte degli organi competenti a gestire e risolvere tale delicatissima vicenda;

considerato:

che tale vicenda, oltre a ledere in maniera gravissima la sensibilità già estremamente provata di due genitori privati di un figlio di cinque anni, rappresenta un esempio devastante di malasanità con conseguenze rilevanti sulla fiducia dei cittadini e sulla loro sicurezza;

che il Ministro della salute, oltre all'Assessore alla sanità della Regione siciliana, è stato messo al corrente dalla famiglia del bambino di questa gravissima vicenda,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda assumere per accertare responsabilità e colpevoli omissioni che hanno di fatto reso inutilizzabili gli organi espianati, anche al fine di evitare che possano ripetersi simili assurdità;

come si intenda accertare le responsabilità della mancata informazione della famiglia del bambino riguardo agli sviluppi dell'incredibile e gravissima vicenda.

(4-04518)

(13 maggio 2003)

RISPOSTA. – La situazione segnalata nell'interrogazione, relativa ad un prelievo di cornee effettuato presso l'Ospedale di Milazzo, deve essere valutata in base alle seguenti considerazioni:

– sul piano umano non si possono non condividere i sentimenti espressi dalla famiglia del donatore che, nel giro di poche drammatiche ore, ha subito un lutto gravissimo, ha visto frustrata la volontà di donare

gli organi per motivi legati alle modalità con cui è avvenuto il decesso, ha creduto di adempiere ad una nobile volontà attraverso la donazione delle cornee ed è stata nuovamente frustrata dall'esito negativo della donazione delle cornee constatata nei giorni successivi;

– sul piano della sicurezza dei trapianti e della prevenzione della trasmissione di patologie tra donatore e ricevente si rileva invece il rispetto di una norma rigida, ma efficace: il divieto di effettuare un trapianto in assenza di una precisa diagnosi di morte del donatore. Nel caso in esame, l'inizio delle operazioni connesse al trapianto poteva aver luogo soltanto al termine degli accertamenti disposti dal magistrato, con l'accordo dei familiari, per definire la causa della morte del piccolo Niccolò Freudiani. Purtroppo, la durata di queste indagini ha reso impossibile l'effettuazione della donazione.

Inoltre l'annuncio prematuro della donazione, dato alla stampa dall'Ospedale di Milazzo, ha reso il dolore della famiglia più intenso, sebbene l'azione della Direzione sanitaria fosse motivata dall'intenzione di dare alla famiglia un doveroso riconoscimento in un momento tragico.

Nelle settimane successive la famiglia ha ricevuto, da parte dei responsabili dei Coordinamenti nazionale e regionale per le attività di trapianto e dal Coordinatore dell'Ospedale di Messina, accurate spiegazioni, sia in via ufficiale che in modo riservato, sull'accaduto.

Le informazioni raccolte accuratamente in merito allo svolgimento dei fatti hanno d'altra parte posto in rilievo uno svolgimento degli avvenimenti tragico e particolarmente sfortunato, non imputabile ad alcuna specifica responsabilità. Alla famiglia sono stati manifestati, a nome anche delle Istituzioni sanitarie intervenute nella drammatica vicenda, sentimenti di solidarietà e commozione dai rappresentanti dei rispettivi enti.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(16 gennaio 2004)

OGNIBENE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il lavoro per tutti, ma soprattutto la condizione della mansione come la piena e buona occupazione per ogni persona, sono una misura di libertà e giustizia;

che la Casa delle Libertà ha sempre sostenuto che è indispensabile portare avanti una politica nuova, riformista e liberale che possa far tornare l'Italia in sintonia con il Paese reale, con le effettive esigenze, le aspettative, nonché i bisogni concreti delle persone;

che nelle carceri di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, dove operano 107 agenti di Polizia penitenziaria, si è venuta a creare un situazione incresciosa a causa del mancato pagamento delle indennità accessorie (presenze, Straordinario, nonché, per il mese di luglio 2003, i rimborsi relativi al mod. 730) spettanti al personale;

che a seguito di ciò il S.A.G (Sindacato autonomo Giustizia) – attraverso il coordinatore regionale per la Sicilia del settore di Polizia penitenziaria – sta predisponendo, dopo aver sollecitato inutilmente ed in più occasioni il dipartimento del Ministero della giustizia, una forma di protesta ad oltranza;

che nel frattempo organi di stampa locale hanno riportato la notizia di quanto sta accadendo;

che a distanza di soltanto 8 chilometri, e precisamente nella Casa Circondariale di Caltanissetta, pur avendo la stessa autorità dirigente, i relativi pagamenti vengono elargiti con estrema celerità;

che il Sindacato autonomo su menzionato ha chiesto chiarimenti al Provveditore regionale, al quale è stata spedita una lettera, per conoscenza inviata alla Direzione dell'istituto, che è ancora in attesa di una risposta;

che tutti i dipendenti del settore della Polizia penitenziaria affrontano le stesse mansioni e mensilmente fanno fronte allo stesso identico sforzo di natura economica e familiare;

che le nuove sfide prodotte dalla mondializzazione dell'economia e dalle conseguenze che questo processo ha sulla qualità del lavoro, pongono la necessità di un più forte e rinnovato impegno di tutte le istituzioni,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno fatto scaturire questa diversità di trattamento del personale di Polizia penitenziaria di San Cataldo rispetto a quello di Caltanissetta;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto finora esposto;

se e quali provvedimenti intenda adottare al fine di porre fine a questa ingiustizia che vede coinvolte persone che chiedono gli stessi diritti e le stesse opportunità in questo delicato contesto politico e sociale, anche per evitare che il sindacato perseveri con ulteriori forme di contestazione che non recano beneficio a nessuno.

(4-05084)

(24 luglio 2003)

RISPOSTA. – Si rappresenta, preliminarmente, che i ritardi che a volte si verificano nella liquidazione delle competenze accessorie sono per la maggior parte causati dalla mancanza di fondi sui relativi capitoli di bilancio.

Per quanto concerne, in particolare, l'istituto di San Cataldo, il rimborso dei Modelli 730 è stato effettuato nel mese di agosto 2003 in quanto i dati pervenuti dai vari CAF non sono arrivati in tempo utile, mentre le competenze accessorie (straordinario e presenze) non sono state liquidate in tempo in quanto i fondi assegnati all'istituto dal Provveditorato regionale non sono stati accreditati dalla competente tesoreria in tempo utile per i pagamenti.

Allo stato, secondo quanto comunicato dalla Direzione della Casa circondariale di San Cataldo, tutte le indennità accessorie spettanti al personale di Polizia penitenziaria risultano essere state liquidate.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(20 gennaio 2004)

PEDRIZZI. – *Ai Ministri degli affari esteri, della giustizia e della salute.* – Premesso:

che, negli ultimi anni, il traffico degli organi è cresciuto a dismisura, tanto da rappresentare un mercato globale alimentato dalla povertà di certe aree del mondo e dalla drammatica carenza di organi disponibili per i trapianti;

che numerose inchieste, condotte in varie parti del mondo, hanno fatto affiorare l'esistenza di una vera e propria rete mondiale, che organizza la compravendita di organi;

che il traffico di organi e tessuti umani è stato condannato in varie occasioni anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per la prima volta nella risoluzione dell'Assemblea Mondiale della sanità n. 40 del 13 maggio 1987;

che dal 1999 l'Organizzazione «Organs Watch», finanziata dall'Università di Berkeley in California e dalla Fondazione «George Soros», raccoglie informazioni sul mercato degli organi nel mondo allo scopo di controllarne la veridicità e metterle a disposizione della comunità scientifica e delle autorità sanitarie;

che dalle indagini effettuate è emerso che il compenso per un organo venduto – in modo particolare il rene – varia a seconda dell'area di provenienza del donatore: si va dai 1000 dollari dell'India ai 1300 delle Filippine, ai 2700 della Moldavia e della Romania fino ai 10.000 del Perù e del Brasile. L'organo viene rivenduto insieme all'intervento chirurgico clandestino a cifre che oscillano fra i 100.000 e i 200.000 dollari;

che uno dei primi paesi ad attivare questo traffico di organi è stata l'India negli anni '80 quando, grazie al successo dei farmaci antirigetto, il trapianto è diventato un intervento a basso rischio, praticabile in qualsiasi ospedale minimamente attrezzato;

che attualmente 5.000 persone nello Stato di Tamil Nadu disporrebbero di un solo rene, tanto che Villivakkam, il ghetto più misero di Madras, è stato ribattezzato Kidneyvakkam (kidney in inglese significa rene). In India, vista la scarsa considerazione in cui è tenuta la figura femminile, sono molto spesso le donne ad alimentare questo mercato;

che nel corso degli anni l'organizzazione «Organs Watch» ha raccolto le drammatiche testimonianze di abitanti dei bassifondi di alcune città della Turchia, di Manila, della Moldavia, dell'Estonia, della Romania e di molti altri paesi che versano in condizioni di povertà estrema, che confermerebbero tutte le notizie circa questo turpe traffico;

che, nell'autunno scorso, la rivista dell'associazione dei medici americani (JAMA) ha pubblicato un'inchiesta di un gruppo di medici che nei sobborghi di Madras hanno intervistato 305 donatori di rene a pagamento: è emerso che, dalla data di donazione – in media sei anni – il loro reddito annuo è diminuito di circa il 50%, non sono riusciti a pagare i debiti e nell'85% dei casi la loro salute è peggiorata;

che uno dei flussi più imponenti di «emigranti» in cerca di organi parte dagli Stati Uniti, la cui legge federale specifica che «nulla di valore può essere scambiato per ottenere un organo» e ogni giorno 15 pazienti muoiono in attesa di un trapianto. Le mete preferite sono il Brasile, il Sud Africa, le Filippine e la Cina;

che in quest'ultimo paese la legge consente l'espianto degli organi ai condannati a morte in particolari circostanze, fermo restando il loro consenso alla donazione;

che di fatto tale consenso non viene mai acquisito e la quasi totalità degli organi espianati – reni, fegato, pancreas, cuore e polmone – è destinata a clienti stranieri provenienti da Stati Uniti, Giappone, Singapore e Taiwan;

che da anni «Amnesty International» denuncia questa situazione e ha documentato come l'attività di trapianto in Cina si regga al 90% sui condannati a morte;

che in Italia l'attività di trapianto avviene solo in strutture pubbliche, all'insegna della trasparenza e, come più volte ribadito dal responsabile del Centro Nazionale Trapianti, il trapianto è accettabile solo nel contesto di una cultura della solidarietà;

che la vendita o l'acquisto di parti del corpo è, a tutti gli effetti, una forma di tratta degli esseri umani, quindi una grave violazione dei diritti umani fondamentali;

che tale traffico costituisce un settore di attività di gruppi criminali organizzati, che spesso ricorrono a pratiche inammissibili quali l'abuso di persone vulnerabili e l'uso di violenze e minacce. Esso crea, inoltre, gravi rischi per la pubblica salute e lede il diritto dei cittadini ad un equo accesso ai servizi sanitari;

che la mancanza di successi nella prevenzione del traffico di organi in Europa ha spinto l'Unione europea ad intensificare la propria azione normativa attraverso la proposta di una decisione-quadro che comprenda la definizione degli elementi costitutivi del reato comuni a tutti gli Stati membri e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive,

l'interrogante chiede di sapere:

se, considerato il dilagare del fenomeno legato al traffico degli organi e ritenuto che lo stesso è un reato gravissimo che mina la fiducia dei cittadini nel sistema legale dei trapianti, i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, in accordo con gli altri Paesi europei – anche al fine di approntare strumenti e presidi atti a rintracciare il percorso del traffico di trapianti di organi –, predisporre provvedimenti legislativi che vietano ogni forma di commercializzazione, individuando pesanti sanzioni che servano da deterrente;

quali misure intendano adottare affinché ogni tipo di reato legato al traffico di organi sia affrontato non solo attraverso l'azione individuale di ciascuno Stato membro, ma anche tramite un approccio globale che comprenda, quale parte integrante, la definizione degli elementi costitutivi del reato e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

(4-05014)

(21 luglio 2003)

RISPOSTA. – Il traffico di organi e di tessuti umani, inserito nella fattispecie generale del traffico di esseri umani, costituisce una grave violazione della libertà, dignità e integrità del corpo e della persona.

La necessità di confrontarsi con il fenomeno è stata ripetutamente evidenziata nelle risoluzioni e nelle dichiarazioni delle Organizzazioni Internazionali, quali il Consiglio d'Europa e la World Health Organization.

L'illegalità del traffico degli organi e tessuti umani già è stato sancito da documenti internazionali, come il Trattato di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina e il suo Protocollo addizionale sul trapianto d'organi e tessuti.

Inoltre, il Protocollo sulla prevenzione, soppressione e illegalità del traffico degli esseri umani, con Allegati, del Trattato delle Nazioni Unite contro il crimine internazionale organizzato, impone ai firmatari di stabilire sanzioni legali contro questo crimine.

A livello dell'Unione europea la prevenzione e l'azione effettiva contro il fenomeno spesso si scontra con le differenti legislazioni nazionali dei Paesi membri.

Al fine di evitare che ciò impedisca una reale collaborazione a livello giudiziario si è individuata la necessità di adottare un Protocollo che avvicini le legislazioni nazionali attraverso definizioni comuni e sanzioni.

Tale protocollo, già in via di elaborazione, dovrebbe obbligare i vari Paesi, e quindi l'Italia, a legiferare contro tutti i crimini e le attività legate al traffico di organi.

In particolare, lo scopo di tale documento è:

combattere il traffico degli organi e dei tessuti umani come forma di crimine organizzato;

descrivere le forme di traffico d'organi e tessuti che devono essere considerate punibili penalmente in tutti gli Stati membri, così pure le sanzioni minori accettabili, proporzionate e più serie a seconda del crimine in questione;

individuare le linee di un'azione comune per combattere il traffico degli esseri umani, e quindi il traffico di organi e tessuti;

estendere la giurisdizione degli Stati membri. La giurisdizione è estesa nei casi in cui il crimine è commesso fuori dal territorio nazionale. Questa estensione è necessaria tenendo presente il «turismo a scopo di trapianto», spesso organizzato dai Paesi europei nei Paesi dove c'è meno controllo, e dove non sono presenti le sanzioni degli Stati membri.

È prevista, inoltre, la nascita di un'organizzazione internazionale con capacità giuridica, anche nel caso di crimini commessi al di fuori degli Stati membri.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(16 gennaio 2004)

RONCONI. – *Al Ministro della salute.* – Atteso:

che l'ex Onpi di Foligno è stato interessato a lavori di ristrutturazione con i finanziamenti del Giubileo 2000;

che fu ammesso per l'opera un finanziamento di 4 miliardi di vecchie lire;

che con l'intervento giubilare furono ristrutturate 24 stanze per un totale di 42 posti attrezzati per non autosufficienti;

che nelle deliberazioni del Comune di Foligno di presentazione del progetto giubilare si dichiarava l'utilizzazione dell'opera dopo l'evento giubilare per l'ampliamento della residenza protetta degli anziani;

che nonostante la cucina fosse stata ristrutturata solo due anni fa con una spesa notevole, una volta affidatane la gestione ad una ditta privata è stata nuovamente ristrutturata con ulteriori e gravi spese,

si chiede di sapere:

se risponda a verità che oggi i 42 posti ricavati grazie al finanziamento giubilare e vincolati a residenza protetta per anziani vengono invece utilizzati impropriamente per autosufficienti anche in camera singola;

se risulti che il 2° piano dell'edificio sia destinato oggi impropriamente, perché vincolato a diverso uso ad ospitare il Dipartimento dei Servizi Sociali con ulteriore commistione, anche economico-finanziaria tra ASL e Comune di Foligno;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del numero di «pellegrini» ospitati dalla residenza approntata con una spesa di 4 miliardi di lire nel corso dell'anno giubilare;

se infine gli risulti che un ecografo dal costo di 130.000 euro e che doveva essere utilizzato presso la struttura ex Onpi da oltre due anni impropriamente viene utilizzato in altre strutture sanitarie.

(4-04399)

(16 aprile 2003)

RISPOSTA. – Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.

Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame sulla base degli elementi a tal fine inviati dall'Ufficio Territoriale

del Governo di Perugia, previa acquisizione presso il Comune di Foligno, dai quali è emerso quanto segue.

La ristrutturazione giubilare dell'ex ONPI di Foligno ha interessato 24 stanze, per un totale di 42 posti letto così ubicati:

1° piano - 6 camere, al momento non utilizzate, per la tutela della riservatezza e tranquillità degli ospiti, data la contiguità ad ambulatori della struttura;

2° piano - 9 camere, di cui 6 occupate da 7 ospiti, dei quali 3 con valutazione BINA superiore al livello di autosufficienza e 4 con livello di autosufficienza al limite della gradazione;

3° piano - 9 camere doppie, tutte occupate da 18 ospiti, non autosufficienti.

Circa la ristrutturazione della cucina, gli interventi sono stati di riqualificazione ed adeguamento degli spazi in area esterna alla cucina stessa e, comunque, in una zona che non era stata ristrutturata con i finanziamenti giubilari. Peraltro i costi sono stati sostenuti dalla società Leonardo, cui è affidato il servizio pasti.

Il Comune di Foligno per quanto riguarda il trasferimento presso l'ex ONPI del Dipartimento Servizi Sociali, precisa che:

sono stati occupati spazi non interessati dai finanziamenti per le opere giubilari e per i quali è stata richiesta ed ottenuta dai competenti uffici la concessione edilizia per la variazione della destinazione d'uso;

il trasferimento ha contribuito al miglioramento qualitativo dei servizi offerti agli ospiti, ai quali viene garantita una maggiore presenza di personale ed una più adeguata e pronta risposta alle diverse esigenze;

il Comune di Foligno, proprietario della struttura, ha condiviso tale scelta.

Nell'arco temporale del Giubileo non si sono verificate presenze di «pellegrini» presso la struttura residenziale approntata.

L'ecografo, citato nell'interrogazione parlamentare, viene utilizzato per necessità contingenti presso la sezione mammografica dell'ASL n. 3, in quanto presso l'ex ONPI resterebbe al momento inutilizzato, considerata l'assenza di un servizio poliambulatoriale specialistico in grado di farne uso.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(20 gennaio 2004)

SODANO Tommaso. - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* -
Premesso:

che il signor Gerardo Amelle ha prestato per conto del comune di Dinami (Vibo Valentia) delle giornate lavorative per la durata di 60 giorni, deliberazione del comune di Dinami n. 113 del 27 marzo 1990;

che successivamente il signor Amelle ha presentato ricorso, il n. 2159 del 1992, presso il Tribunale Amministrativo della Calabria contro il Comune di Dinami per l'accertamento del rapporto di pubblico impiego;

che il signor Amelle è stato eletto Consigliere comunale di Dinami e successivamente nominato Assessore alle elezioni amministrative del novembre 1997;

che il Consigliere comunale di Dinami signor Antonio Palermo con note del 27 novembre 1997 e 21 gennaio 1998 chiedeva al comune di Dinami l'elenco delle liti pendenti, civili ed amministrative, fra il Comune e gli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale, alle elezioni del novembre 1997, al fine di verificare le condizioni di eleggibilità di tutti gli eletti ai sensi della legge n. 154 del 23 aprile 1981, articolo 3, comma 4;

che per il comune di Dinami con nota dell'11 dicembre 1997 rispondeva il Segretario Comunale, dottoressa Elisabetta Crupi, facendo presente la genericità della richiesta ed il non precisato scopo della stessa ai fini di stabilire la connessione oggettiva con i compiti istituzionali e che «ciò nonostante si elencano di seguito gli atti riguardanti incarichi legali di cui la sottoscritta è venuta a conoscenza nel periodo di permanenza presso questo Comune»;

che, sempre il Segretario comunale, dottoressa Elisabetta Crupi, con nota del 30 gennaio 1998 comunicava che «non risulta, a mia conoscenza, per motivi d'ufficio, l'esistenza di liti pendenti tra il Comune e gli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere»;

che solo nel 1999 il TAR della Calabria ha emesso la sentenza n. 2574 del 17 dicembre 1999, con la quale l'organo giudicante ha dichiarato inammissibile la richiesta del signor Amelle;

che il Sindaco signor Gregorio Ciccone, più volte sollecitato in sede di Consiglio dal signor Palermo, rispondeva allo stesso nella seduta del Consiglio dell'11 maggio 2000 che «non sussistevano e non sussistono motivi di ineleggibilità né motivi di incompatibilità»;

considerato:

che l'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, al comma 4 prevede che «non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune»;

che né il Sindaco né il Segretario comunale hanno ritenuto opportuno verificare quanto chiesto dal signor Palermo;

che il signor Antonio Palermo ha presentato in data 28 giugno 2000 un esposto alla Questura di Vibo Valentia sui fatti sopra esposti;

che a tutt'oggi, nonostante un colloquio con il Procuratore della Repubblica e molteplici solleciti inviati alla Procura, con i quali si chiedevano notizie sullo stato delle indagini svolte e/o da svolgere, l'ultimo dei quali risale al 15 settembre 2001, il signor Palermo non ha ricevuto notizie circa lo stato del procedimento,

si chiede di sapere:

se effettivamente il signor Gerardo Amelle, consigliere comunale ed assessore nella precedente consiliatura 1997-2002, fosse da ritenersi incompatibile;

se la mancata verifica della sussistenza di tale incompatibilità da parte del Sindaco e del Segretario comunale, nonostante le richieste ufficiali più volte avanzate, sia stata lesiva della normativa vigente in materia;

quanti anni ancora bisognerà attendere per la conclusione di detto procedimento, considerato che intanto i potenziali responsabili di eventuali reati sono tutt'oggi ancora rispettivamente Sindaco e Segretario Comunale.

(4-04538)

(14 maggio 2003)

RISPOSTA. – La vicenda oggetto dell'interrogazione riguarda l'asserita sussistenza di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità nell'elezione di un Consigliere del comune di Dinami (Vibo Valentia), in quanto parte in un procedimento giudiziario intentato nei confronti del medesimo Comune.

Su tali fatti, il Sindaco del Comune di Dinami, su specifica richiesta della Prefettura di Vibo Valentia, ha riferito di essere stato interessato del problema della presunta incompatibilità del Sig. Gerardo Amelle, da parte del Consigliere comunale Antonio Palermo, soltanto nella seduta dell'11 maggio 2000, e non prima.

Il predetto Sindaco ha altresì affermato che il Sig. Amelle ha rinunciato alla lite pendente con l'Amministrazione comunale di Dinami, dalla quale sarebbe derivata l'asserita incompatibilità, ancora prima della sua elezione.

Inoltre la questione dell'incompatibilità del consigliere Amelle non sarebbe mai stata posta formalmente al Consiglio comunale né dal consigliere Palermo, né da altri consiglieri.

Il Consiglio comunale, quindi, che aveva già convalidati gli eletti con deliberazione n. 9 del 1997 e con voto unanime, compreso quello del consigliere Palermo, non essendo stato investito della citata questione, non ha potuto pronunciarsi in merito al fatto se poteva o meno configurarsi una situazione di incompatibilità nei riguardi del Sig. Amelle.

Analogamente, il Segretario del Comune di Dinami ha fatto presente che il Consigliere comunale Palermo ha votato favorevolmente in ordine alla convalida degli eletti e ha successivamente richiesto al Comune l'elenco di tutte le liti pendenti e il rilascio della relativa documentazione.

A tale richiesta il Segretario comunale ha fornito risposta nel senso della non sussistenza, attesa la documentazione posseduta, della presenza di consiglieri comunali nel richiesto elenco riguardante le liti pendenti tra il Comune ed eletti.

Si soggiunge che il Comando provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia ha fatto presente che sulla vicenda è stato presentato alla locale

Questura, in data 28 giugno 2000, un esposto a firma del consigliere Palermo.

A seguito di tale esposto, presso la Procura della Repubblica di Vibo Valentia è stato iscritto, in data 3 luglio 2000, un procedimento penale successivamente archiviato in data 14 settembre 2000, trattandosi di questioni di presunta ineleggibilità che, dalle informazioni assunte dalla DIGOS, sono apparse attinenti a fatti non penalmente rilevanti ed in ordine ai quali, pertanto, non risulta adita l'Autorità giudiziaria competente.

Si soggiunge che il nuovo titolo V della Costituzione, come è noto, ha collocato le Autonomie territoriali su un piano di pari dignità istituzionale accanto allo Stato, ampliandone la sfera di autonomia, già elemento fondante della nostra Costituzione.

Eventuali interventi da parte dell'Amministrazione statale debbono, perciò, essere limitati alle specifiche previsioni normative, al di là delle quali si tratterebbe di indebita ingerenza.

Ciò è particolarmente evidente in materia di limitazioni del diritto di elettorato passivo, contrassegnate da una sottolineatura di rispetto delle autonomie ancor più marcato, e che comunque esclude oggi l'ampliamento delle fattispecie del regime vigente in materia, e limita fortemente il potere di intervento della autorità statale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(15 gennaio 2004)

TOMASSINI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che in data 30 luglio 2002, all'interno della ditta A-27 di Rancio Valcuvia (Varese), che produce gelati e semifreddi, si è verificata una perdita di ammoniaca ad una valvola dell'impianto di refrigerazione;

che l'entità e la pericolosità del danno è stata tale da richiedere l'intervento dei vigili del fuoco, oltre a quello dei dirigenti medici e tecnici dell'unità operativa territoriale di medicina del lavoro della ASL di Varese;

che già nel marzo 2002 nella suddetta ditta si era verificato un incidente in seguito all'incendio dei materiali conservati nell'azienda, cioè contenitori per gelati ed oggetti simili,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno che vengano espletati tutti i necessari controlli da parte delle autorità competenti e della ASL per evitare il verificarsi di ulteriori episodi che possano pregiudicare la salute dei dipendenti e la stabilità della produzione.

(4-03979)

(26 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante «Modifiche al Titolo

V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.

Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, sulla base degli elementi inviati dall'ufficio territoriale del Governo di Varese, previa acquisizione presso le competenti Autorità sanitarie della regione Lombardia.

Nella notte tra il 28 e il 29 luglio 2002 presso la Ditta A-27 S.r.l., produttrice di gelati e semifreddi, con sede nel Comune di Rancio Valcuvia (Varese), via Valganna n. 12, si verificava un incidente nel locale ove è collocato l'impianto di refrigerazione, con fuoriuscita di circa 30/40 kg di ammoniaca.

Sul posto intervenivano i Vigili del fuoco, allertati da un impiegato della ditta addetto alla manutenzione dei citati impianti che provvedeva ad arrestare la fuoriuscita di ammoniaca procedendo, successivamente, all'abbattimento parziale dei vapori tossici con getti d'acqua.

Nella circostanza interveniva anche il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sicurezza sul Lavoro della A.S.L. di Varese, che redigeva verbale di contravvenzione e prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 58/94 sia a carico della ditta A-27 di Rancio Valcuvia che della ditta Tecnofrigo Industriale, cui è affidata la manutenzione dell'impianto, per violazione della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento all'accaduto, il citato Dipartimento chiedeva l'intervento della Commissione tecnico-provinciale per l'impiego di gas tossici affinché fosse verificata l'esigenza di imporre eventuali modifiche strutturali al citato impianto.

In data 8.8.2002 con verbale n. DPOZDA11A5238 la citata Commissione imponeva alla ditta alcune prescrizioni in ordine alla custodia e conservazione dell'ammoniaca, disponendo altresì un aggiornamento della relativa autorizzazione.

Con nota in data 3.10.2002 la ditta dichiarava di aver ottemperato alla citata prescrizione e segnalava la necessità di ottenere una proroga in ordine alla richiesta di aggiornamento della citata autorizzazione perché in procinto di installare nuovi impianti di refrigerazione.

Di quanto accaduto non si provvedeva a dare comunicazione alla competente Autorità giudiziaria in quanto non erano stati rilevati danni in materia ambientale né lesioni personali, né altri reati perseguibili d'ufficio, ad esclusione di quelli contravvenzionali sopra indicati.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(16 gennaio 2004)

TURRONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nel maggio 1999, su indicazione del Governo, l'Enel costituiva la Società Gestione Impianti Nucleari (Sogin), per la dismissione degli impianti di produzione di energia nucleare e la definizione di un sito nazionale per la custodia definitiva delle relative scorie;

la carica di presidente della Sogin spa, la cui proprietà è successivamente passata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è ricoperta dal generale Carlo Jean, mentre la funzione di vicepresidente è svolta dal professor Paolo Togni, attuale capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio;

il generale Carlo Jean, in qualità di presidente della Sogin, con ordinanza di protezione civile n. 3267 del 7 marzo 2003 è stato nominato commissario delegato per la sicurezza delle installazioni e dei materiali nucleari, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi;

il 21 marzo 2003, in base all'ordinanza n. 1/2003 disposta dal Commissario Delegato e presidente di Sogin per definire l'organizzazione della struttura di supporto alle proprie attività, il professor Paolo Togni ha assunto, con decorrenza immediata, la carica di commissario vicario per la sicurezza dei materiali nucleari,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente ricopra anche i citati ruoli commissariali e dirigenziali in società sottoposte, anche indirettamente, alla vigilanza del Ministero medesimo o che comunque svolgono attività di notevole rilevanza per i risvolti ambientali ed economici nonché per le possibili ricadute sulla salute pubblica;

quale sia la valutazione dei Ministri interrogati sulla legittimità della nomina del professor Togni a commissario vicario per la sicurezza dei materiali nucleari e sulla compatibilità di tale incarico, nonché di quello di vicepresidente di Sogin spa, con la funzione di capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente;

se i Ministri interrogati non ritengano che tale situazione configuri un potenziale conflitto di interessi per il Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente, dal momento che l'attività della Sogin spa è sottoposta anche al controllo della Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat) mentre il medesimo Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio esercita la vigilanza sull'Apat;

infine, quale incarico accademico consenta al signor Togni di attribuirsi il titolo di professore citato anche nella ordinanza n. 1/2003 del Commissario Delegato.

(4-05152)

(31 luglio 2003)

RISPOSTA. – In relazione all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si comunica che il prof. Paolo Togni, oltre a ricoprire la carica di Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, è stato nominato dall'Assemblea ordinaria di SO.GI.N. S.p.A., nella seduta del 21 novembre 2002, componente del Consiglio di Amministrazione. In data 25 novembre 2002 il prof. Togni ha accettato la carica.

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione di SO.G.I.N. del 15 gennaio 2003 il prof. Togni, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, è stato nominato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari con ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 2 aprile 2003, Serie Generale n. 77, ha approvato la Struttura Provvisoria del Commissario delegato ed indicato nella persona del prof. Paolo Togni, quale vice Presidente di SO.G.I.N. S.p.A., la figura del Commissario vicario.

Non risulta agli atti della Società che il Collegio sindacale o il Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea degli azionisti abbiano mai formulato alcun rilievo né mosso obiezioni sulla nomina e «presenza nel consiglio di amministrazione» del prof. Paolo Togni quale componente del Consiglio stesso.

D'altro canto, si evidenzia all'onorevole interrogante che la contestazione del fatto che il suddetto prof. Togni, oltre ad essere Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, ricopra anche le cariche di Vice Presidente della SO.GI.N. S.p.A. e di Commissario vicario per la sicurezza dei materiali nucleari non è sufficiente a ipotizzare incompatibilità tra le stesse, considerato che, in tema di tutela ambientale, esiste una convergenza degli interessi pubblici affidati ai due organismi.

A tal proposito l'esperienza acquisita, il bagaglio culturale, la correttezza e la determinazione del prof. Togni portano a svolgere i compiti a lui affidati nel migliore dei modi.

Infine, per quanto concerne i titoli posseduti dal prof. Togni, si rappresenta che questi, dal 1972 al 1988, è stato docente, quale assistente e incaricato stabilizzato, presso l'Università La Sapienza di Roma e La Tuscia di Viterbo, in Diritto pubblico dell'economia. Attualmente è titolare, nel corso di laurea in ingegneria meccanica, dell'insegnamento di «Principi di diritto e legislazione ambientale» presso l'Università di Perugia.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(13 gennaio 2004)

VIVIANI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

le grandi reti transeuropee rappresentano una necessità inderogabile per realizzare, anche fisicamente, il mercato unico e, più in generale, l'integrazione dell'Europa;

esse sono anche un fondamentale fattore di impulso della ripresa economica del continente, dopo la lunga fase di rallentamento dello sviluppo degli ultimi anni;

l'Unione europea, tramite il Rapporto Van Miert, ha ridefinito i progetti speciali di tali reti, confermando, tra gli altri, i corridoi ferroviari e stradali n. 5 (Barcellona, Lione, Torino, Trieste, Kiev), 8 (Bari, Brindisi-Durazzo-Sofia, Varna) e il corridoio ferroviario ad alta velocità e a trasporto combinato nord-sud (Napoli-Bologna-Verona-Berlino) che interessano direttamente il nostro Paese;

il Governo italiano ha presentato una proposta di finanziamento e di accelerazione di detti progetti prioritari, ottenendo una adesione di massima a livello europeo;

peraltro nel DPEF 2004-2007 vengono indicati tra quelli prioritari solo i corridoi 5 e 8, e non si fa menzione del corridoio nord-sud che riveste una rilevanza essenziale per collegare l'intero Paese, ed in particolare il Mezzogiorno, con il cuore dell'Europa continentale e con il mercato tedesco, che rappresenta il maggior mercato di esportazione per il nostro sistema produttivo;

pur in presenza di alcune difficoltà da parte degli altri Governi europei coinvolti nell'opera (Austria e Germania), l'occasione della presidenza italiana dell'Unione europea rappresenta una opportunità particolare per imprimere un impulso decisivo alla fase di progettazione e di realizzazione del corridoio nord-sud;

su detta direttrice nord-sud un punto critico è rappresentato dalla tratta Bologna – Verona sulla quale è in corso da parecchi anni un progetto di raddoppio della linea ferroviaria che procede molto lentamente e che, realisticamente, non sarà ultimato prima del 2010,

si chiede di sapere:

se, alla luce delle recenti decisioni europee che lo stesso Governo italiano ha promosso e sollecitato, non si ritenga necessario proporre come prioritario anche il corridoio nord – sud, per la sua decisiva importanza al fine di adeguare la dotazione infrastrutturale del Paese ed in particolare del Mezzogiorno;

se, nell'ambito di tale scelta, non si ritenga pure necessario accelerare il raddoppio della tratta Bologna-Verona e adeguare alla nuova prospettiva la progettazione e la realizzazione della nuova linea ferroviaria con la quadruplicazione della stessa, in vista della sua predisposizione ad alta velocità e a trasporto combinato;

se, dato il relevantissimo impatto del costituendo nodo ferroviario di Verona, come punto di incrocio di due grandi direttrici europee, est-ovest e nord-sud, sul territorio locale, e quindi la necessità di mantenere uno stretto rapporto con le istituzioni locali al fine di rendere compatibili e coerenti tali scelte con l'assetto urbanistico del territorio, non si intenda sollecitare la società Italferr a trasferire a Verona l'unità di progettazione di detto nodo.

(4-05784)

(1° dicembre 2003)

RISPOSTA. – Si deve rilevare che l'itinerario Berlino-Verona è già inserito fra i progetti prioritari in corso di esecuzione ed il suo prolungamento fino a Napoli e Palermo è stato previsto dal rapporto Van Miert.

Il progetto ferroviario sulla direttrice Berlino-Monaco-Verona è stato oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea mediante il regolamento n. 2236/95, che assegna contributi nella misura del 10% del costo per opere e del 50% per la progettazione.

Le tratte di ferrovia ricadenti nel territorio italiano vengono, inoltre, già finanziate con i fondi nazionali; ciò sia per la linea Verona-Bologna e sia per le linee AC/AV Milano-Bologna e Bologna-Firenze che, insieme alla Roma-Napoli, sono oggetto di finanziamento con i fondi del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato s.p.a..

Relativamente alla necessità di accelerare il raddoppio della tratta Bologna-Verona, le Ferrovie dello Stato hanno riferito che, sulla base dei programmi attuali, l'attivazione è prevista per la fine del 2007, in dipendenza dalla acquisizione della copertura finanziaria della tratta Poggio Rusco-S. Felice sul Panaro, di circa 18 km, la cui attività negoziale dovrebbe essere attivata entro la fine del 2003.

Riguardo alla richiesta di trasferire a Verona l'unità di progettazione del nodo si fa presente che la società Italferr opera su tutto il territorio nazionale attraverso unità di progettazione ubicate sia nella sede centrale di Roma sia nelle sedi periferiche di Milano, Firenze, Napoli e Palermo.

Attraverso detta organizzazione, che opera a matrice su tutti i progetti affidati, lo sviluppo delle singole progettazioni viene svolto dalle varie unità in ragione della localizzazione geografica e compatibilmente con i carichi di lavoro assegnati.

Si fa, comunque, presente che anche a Verona, oltre al gruppo di lavoro che assicura la direzione ed il controllo della realizzazione degli appalti in corso, è già presente stabilmente un nucleo di progettisti che garantisce l'interfaccia con gli enti locali, con la committenza e con le unità specialistiche di Italferr incaricate della redazione dei progetti.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPISI

(21 gennaio 2004)